



69/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Enrico TORRI	Consigliere
Elena TOMASSINI	Consigliere
Rossella CASSANETI	Consigliere relatore
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **54260** del Registro di Segreteria, proposto dal **Procuratore Regionale per l'Umbria** contro:

1- Giovanni MORICONI, nato a Nocera Umbra (PG) il 10/9/1953 e residente in Perugia alla via Villa Glori n. 12 (c.f. MRCGNN53P10F911X), rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Mazzi (p.e.c.: stefano.mazzi@avvocatiperugiapec.it), Leonardo Poli (p.e.c.: leonardo.poli@avvocatiperugiapec.it) e Roberto Baldoni (p.e.c.: roberto.baldoni@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Perugia alla Piazza Danti n. 28;

2- Piero SUNZINI, nato a Roma il 28/12/1957 e residente in

Perugia alla Strada Pieve S. Sebastiano n. 13 - Ponte Felcino (c.f. SNZPTR57T28H501N), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Spinelli (p.e.c.: daniele.spinelli@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia alla Piazza Michelotti n. 1;

3- Riccardo PETRONI, nato a Giano dell'Umbria (PG) il 10/12/1959 e residente in Giano dell'Umbria (PG) alla via Raffaello n. 1 (c.f. PTRRCR59T10E0120; p.e.c.: riccardo.petroni@avvocatiperugiapec.it), in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. e 28 c. 7 C.G.C., elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma - Ostia alla Via Quinto Aurelio Simmaco n. 7 (studio Avvocato Nicola Neri);

4- Sergio SBARZELLA, nato a Terni il 24/5/1953 ed ivi residente in via San Pietro in Campo n. 10 (c.f. SBRSRG53E24L1170), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Mascolo (p.e.c.: michele.mascolo@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Ovidio n. 32;

5- Gilberto STELLA, nato a Spoleto (PG) il 3/1/1948 ed ivi residente in Frazione San Martino in Trignano - viale Cerquestrette n. 185 (c.f. STLGBR48A03I921K), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Montelione (pec: emanuele.montelione@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia alla via Cacciatori delle Alpi n. 28;

6- Lucio CAPORIZZI, nato a Bari il 6/9/1954 e residente in

Perugia alla via degli Olivi n. 42 (c.f. CPRLCU54P06A662V), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dall'Avv. Francesco M. Falcinelli (p.e.c.: francescomaria.falcinelli@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia al Corso Vannucci n. 30;

7- Dante DE PAOLIS, nato a Perugia il 6/1/1968 ed ivi residente in via M. A. Bonacci Brunamonti n. 22, ingresso A (c.f. DPLDNT68A06G478S), rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco A. De Matteis (pec: francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it) e Marcello Cardi (p.e.c.: marcellocardi@ordineavvocatiroma.org) e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma al viale B. Buoizzi n. 51;

8- Stefania NICHINONNI, nata a Foligno (PG) il 20/1/1959 e residente in Spoleto (PG) alla via S. Gregorio della Sinagoga n. 7 (c.f. NCHSFN59A60D653N), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Marcucci (pec: massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Ulpiano;

9- Francesco LONGHI, nato a Terni il 21/3/1967 ed ivi residente in Strada di Rosaro n. 50/A (c.f. LNGFNC67C21L117N), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bececco (p.e.c.: patrizia.bececco@avvocatiternipec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni alla via L. Lanzi n. 5;

10) Franco Ettore VIOLA, nato a Genova il 25/10/1960 e

residente in Pieve Ligure (GE) alla via XXV Aprile n. 18 (c.f. VLIFNC60R25D969A), rappresentato e difeso dagli Avvocati Paolo Gianolio (p.e.c.: paologianolio@mantova.pecavvocati.it) e Orlando Sivieri (p.e.c.: orlandosivieri@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Cosseria n. 5;

11- Delia ADRIANI, nata a Perugia il 27/2/70 ed ivi residente alla via D. Scarlatti n. 10 (c.f. DRNDLE70B67G478G), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Modena (p.e.c.: laura.modena@avvocatiperugiapec.it) e con ella elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Delli Cicchi in Roma alla via degli Scipioni n. 268/A;

12- Stefano MAZZONI, nato a Marsciano (PG) il 26/12/1956 e residente in Perugia al viale dell'Acacia n. 71 (c.f. MZZSFN56T26E975X), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Modena (p.e.c.: laura.modena@avvocatiperugiapec.it) e con ella elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Delli Cicchi in Roma alla via degli Scipioni n. 268/A;

13- Catiussia MARINI, nata a Todi (PG) il 25/9/1967 ed ivi residente in via Giacomo Matteotti n. 54 (c.f. MRNCSC67P65L188X), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pepe (p.e.c.: nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Largo del Generale Gonzaga del Vodice n. 4;

14- Carla CASCIARI, nata a Perugia il 8/7/1970 ed ivi residente

in via del Laghetto n. 12 (c.f. CSCCRL70L48G478E), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rampini (p.e.c.: mario.rampini@avvocatiperugiapec.it) e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons in Roma alla via Cicerone n. 44;

15- Fabrizio Felice BRACCO, nato a Perugia il 19712/1946 e residente in Lisciano Niccone (PG) alla via Gosparini n. 35 (c.f. BRCFRZ46T19G478W), rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Buchicchio (p.e.c.: fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it) e Giacomo Manduca (p.e.c.: giacomo.manduca@avvocatiperugiapec.it) e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avvocati Eugenio Francesco Schlitzer e Nicola Pepe in Roma al Largo del Generale Gonzaga del Vodice n. 4;

16- Fernanda CECCHINI, nata a Città di Castello (PG) il 1772/1960 ed ivi residente in Località S. Ilario di Quarata - Vocabolo Monticello n. 26 (c.f. CCCFNN60B57C745T), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pepe (p.e.c.: nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Largo del Generale Gonzaga del Vodice n. 4;

17- Vincenzo RIOMMI, nato a Foligno (PG) l'8/4/1963 ed ivi residente in via Umberto I n. 7 (c.f. RMMVCN63D08D653V), rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Francesco Schlitzer (p.e.c.: e.f.schlitzer@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Roma al Largo del Generale Gonzaga del Vodice n. 4;

18- Silvano ROMETTI, nato a Città di Castello (PG) il 29/4/1954 e residente in Perugia alla Strada Pieve S. Sebastiano n. 37 (c.f. RMTSVN54D29C745C), rappresentato e difeso dall'Avv. Alarico Mariani Marini (p.e.c.: alarico.marianimarini@avvocatiperugiapec.it) e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luisa Gobbi in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

19- Gianluca ROSSI, nato a Terni l'11/6/1965 ed ivi residente in via Ippocrate n. 152 (c.f. RSSGLC65H11L117N), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Formica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia alla Strada Montebagnolo - Valbiancara n. 15/H001;

20- Stefano VINTI, nato a Perugia il 22/12/1956 ed ivi residente in via Chiusi n. 544 (c.f. VNTSFN56T22G478G), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Ghirga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia alla Piazza Piccinino n. 10;

21- Fabio PAPARELLI, nato a Terni il 26/1/1962 ed ivi residente in via Piero della Francesca n. 4 (c.f. PPRFBA62A26L117R), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Rampini (p.e.c.: mario.rampini@avvocatiperugiapec.it) e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons in Roma alla via Cicerone n. 44;

22- Antonio BARTOLINI, nato a Perugia il 27/12/1967 ed ivi residente in viale Orazio Antinori n. 6 (c.f. BRTNTN67T27G478L),

rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Pierini (p.e.c.: andrea.pierini@avvocatiperugiapec.it) e Alessandro Bovari e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Marangoni in Roma alla via R. Grazioli Lante n. 15/A;

23- Giuseppe CHIANELLA, nato a Montecastrilli (TR) il 6/11/1957 e residente in Avigliano Umbro (TR) alla via Porta Vecchia n. 4 (c.f. CHNGPP57S06F457J), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ranalli (p.e.c.: giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni@it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Panama n. 86;

24- Leonardo ARCALENI, nato a Città di Castello (PG) il 14/7/1960 ed ivi residente in via Spluga n. 9 (c.f. RCLLRD60L14C745X), rappresentato e difeso dall'Avv. Iole Ciullo (p.e.c.: iole.ciullo@avvocatiperugiapec.it) e con ella elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luisa Gobbi in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

25- Vania PATACCA, nata a Perugia il 19/4/1965 ed ivi residente in via S. Quirico n. 13 (c.f. PTCVNA65D59G478G), rappresentata e difesa dall'Avv. Alarico Mariani Marini (p.e.c.: alarico.marianimarini@avvocatiperugiapec.it) e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luisa Gobbi in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

26- Ivano ANTONELLI, nato a Deruta (PG) il 24/6/1949 e residente in Perugia alla via Giuseppe Tomasi di Lampedusa n.

7/A (c.f. NTNVNI49H24D279I), rappresentato e difeso dall'Avv. Alarico Mariani Marini (p.e.c.: alarico.marianimarini@avvocatiperugiapec.it) e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luisa Gobbi in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

27- Riccardo FERRINI, nato a Perugia il 14/5/1966 ed ivi residente in Strada Cenerente Colle Umberto n. 65/E (c.f. FRRRCR66E14G478C), rappresentato e difeso dall'Avv. Alarico Mariani Marini (p.e.c.: alarico.marianimarini@avvocatiperugiapec.it) e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luisa Gobbi in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

28- Maurizio ANGELICI, nato a Perugia il 12/8/1954 ed ivi residente in Strada Monte Bagnolo Valbiancara n. 27/V (c.f. NGLMRZ54M12G478B), rappresentato e difeso dall'Avv. Alarico Mariani Marini (p.e.c.: alarico.marianimarini@avvocatiperugiapec.it) e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luisa Gobbi in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

29- Sandra ALLEGRI, nata a Foligno (PG) il 18/2/1963 ed ivi residente in Località Verchiano - via Onorio di Bartolomeo n. 10 (c.f. LLGSDR63B58D6530), **30- Teodoro ARMILLEI**, nato a Valtopina (PG) il 18/3/1958 e residente in Nocera Umbra (PG) Voc. Villa Postignano n. 47 (c.f. RMLTDR58C18L653V), **31- Luciano BACCHETTA**, nato a Città di Castello (PG) il 26/3/1958

ed ivi residente in via delle Magnolie n. 66 (c.f. BCCLCN58C26C745L), **32- Luca BALDELLI**, nato a Gubbio (PG) il 6/10/1978 ed ivi residente in Strada di S. Rocco n. 10/F (c.f. BLDLCU78R06E256B), **33- Enrico BASTIOLI**, nato a Bevagna (PG) l'11/11/1951 ed ivi residente in via Capro n. 5 (c.f. BSTNRC51L11A835F), **34- Gianfranco BECCHETTI**, nato a Umbertide (PG) il 23/10/1956 ed ivi residente in Piazza Carlo Marx n. 8 (c.f. BCCGFR56R23D786S), **35- Stefano BRAVI**, nato a Città di Castello (PG) il 26/12/1958 ed ivi residente in via Fortunato Fabbri n. 10 (c.f. BRVSFN58T26C745D), **36- Massimiliano CAPITANI**, nato a Spoleto (PG) il 7/11/1968 ed ivi residente in via Carlo Marx n. 66 (c.f. CPTMSM68S07I921X), **37- Valter CARLOIA**, nato a Castiglione del Lago (PG) il 7/5/1959 ed ivi residente in viale dello Sport n. 23/A (c.f. CRLVTR59E07C309A), **38- Giampiero FUGNANESI**, nato a Sigillo (PG) il 26/10/1959 ed ivi residente in via Flaminia n. 57/C (c.f. FGNGPR59R26I727A), **39- Franco GRANOCCHIA**, nato a Perugia il 18/12/1946 ed ivi residente in via Ruggero Grieco n. 14 (c.f. GRNFNC46T18G478N), **40- Giacomo Leonello LEONELLI**, nato ad Assisi (PG) il 18/8/1979 e residente in Perugia alla via Montemorcino n. 20 (c.f. LNLGML79M18A475T), **41- Maurizio MANINI**, nato a Spello (PG) l'8/5/1956 e residente in Assisi (PG) - Loc. S. Maria degli Angeli alla via Cesare Mecatti n. 21 (c.f. MNNMRZ56E08I888P), **42- Daniele PINAGLIA**, nato a Foligno (PG) il 21/9/1947 ed ivi residente in via Cadore n. 13 (c.f.

PNGDNL47P21D653M), **43- Giampiero RASIMELLI**, nato a Magione (PG) il 4/5/1954 e residente in Perugia alla via Beata Chiara Luce Badano n. 21 (c.f. RSMGPR54E04E805L), **44- Luca SECONDI**, nato a Città di Castello (PG) il 23/10/1980 ed ivi residente in Voc. Aiale n. 50 - San Pietro a Monte (c.f. SCNLCU80R23C745M), **45- Laura ZAMPA**, nata a Spoleto (PG) il 7/5/1960 ed ivi residente in via della Vigna n. 14 (c.f. ZMPLRA60E47I921D); **tutti (ad eccezione di Daniele PINAGLIA, deceduto** nelle more della fissazione dell'udienza di discussione) rappresentati e difesi, con unica memoria di costituzione, dagli Avvocati Giovanni Tarantini (p.e.c.: giovanni.tarantini@avvocatiperugiapec.it) e Donato Antonucci (p.e.c.: donato.antonucci@avvocatiperugiapec.it) e con essi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Umberto Segarelli in Roma alla via G.B. Morgagni n. 2/a;

AVVERSO la sentenza la decisione della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 87/2018 depositata il 15 novembre 2018;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 16 dicembre 2019, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli: il relatore cons. Rossella Cassaneti; per la Procura Generale, il V.P.G. Luigi D'Angelo; gli Avvocati Stefano Mazzi, Leonardo Poli, Michele Mascolo (anche per delega dell'Avv. Daniele Spinelli), Riccardo Petroni, Emanuele

Montelione, Francesco A. De Matteis, Massimo Marcucci, Patrizia Bececco, Paolo Gianolio, Laura Modena, Nicola Pepe (anche per delega dell'Avv. Giovanni Ranalli), Mario Rampini, Fabio Buchicchio, Eugenio F. Schlitzer (anche per delega dell'Avv. Francesco M. Falcinelli), Alarico Mariani Marini, Alessandro Formica, Luciano Ghirga, Mario Rampini, Andrea Pierini, Iole Ciullo, Giovanni Tarantini e Donato Antonucci;

FATTO

Il Procuratore Regionale per l'Umbria ha proposto appello avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 87/2018 depositata il 15/11/2018, con cui il giudice di prime cure ha: dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nei riguardi dei convenuti Giovanni MORICONI, Delia ADRIANI, Sandra ALLEGRI, Teodoro ARMILLEI, Luciano BACCHETTA, Luca BALDELLI, Antonio BARTOLINI, Enrico BASTIOLI, Gianfranco BECCHETTI, Fabrizio Felice BRACCO, Stefano BRAVI, Massimiliano CAPITANI, Lucio CAPORIZZI, Valter CARLOIA, Carla CASCARI, Fernanda CECCHINI, Giuseppe CHIANELLA, Dante DE PAOLIS, Giampiero FUGNANESI, Franco GRANOCCHIA, Giacomo Leonello LEONELLI, Francesco LONGHI, Maurizio MANINI, Catiuscia MARINI, Stefano MAZZONI, Stefania NICHINONNI, Fabio PAPARELLI, Riccardo PETRONI, Daniele PINAGLIA, Giampiero RASIMELLI, Vincenzo RIOMMI, Silvano ROMETTI, Gianluca ROSSI, Sergio SBARZELLA, Luca SECONDI, Gilberto STELLA, Piero SUNZINI, Stefano VINTI, Franco Ettore VIOLA e Laura ZAMPA;

rigettato la domanda della P.R. nei confronti dei convenuti Leonardo ARCALENI, Maurizio ANGELICI, Ivano ANTONELLI, Vania PATACCA e Riccardo FERRINI; liquidato le spese legali in favore di ciascuno dei soggetti convenuti.

La vicenda in relazione alla quale la P.R. umbra ha evocato in giudizio gli odierni appellati, inerisce un nocumento erariale, complessivamente quantificato in € 44.210.906,99 [di cui € 41.210.906,99 in danno della Regione Umbria ed € 3.000.000,00 in danno della Provincia di Perugia], derivato -secondo la prospettazione dell'odierno appellante- da vari episodi di mala gestio forieri di sprechi di risorse subiti dai soci pubblici della società "Umbria TPL e Mobilità S.p.a." (in breve, UTM).

Le ipotesi di danno erariale sono state indicate dalla P.R. umbra nelle *"specifiche e ben individuate erogazioni di denaro pubblico effettuate dai soci pubblici (Regione Umbria e Provincia di Perugia) nei confronti della società partecipata"*.

Più in dettaglio, le erogazioni di denaro pubblico integranti l'ipotesi di danno erariale per complessivi € 44.210.906,99 sono state distinte dal requirente in tre voci:

(i) il contributo annuo di € 4.803.049,16 (oltre IRAP e IVA) versato dalla Regione alla Società per tre anni, per un totale di € 14.409.147,50 a titolo di contributo per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria in assenza di qualunque verifica, da parte degli Organi regionali, sull'effettivo adempimento degli obblighi in capo alla Concessionaria;

(ii) l'anticipazione di tesoreria effettuata dalla Provincia di Perugia con delibera n. 93/2013 per totali € 3.600.000,00, poi rientrata effettivamente soltanto per € 600.000,00 lasciando un residuo ancora da restituire di € 3.000.000,00;

(iii) le somme erogate a più riprese dalla Regione per fornire liquidità alla società, definite "a fondo perduto": € 5.075.000,00, disposti con D.G.R. n. 1049/2012 (corrispondenti a un aumento di capitale di 25 milioni di euro deliberato all'unanimità da tutti i soci ma poi effettivamente concretizzato solo ad iniziativa della Regione nel predetto ammontare); € 3.497.022,00, disposti con D.G.R. n. 1558/2012, per la promozione e sviluppo dell'utilizzo del servizio (ad avviso della Procura, in assenza di qualunque motivazione); € 17.000.000,00 (di cui € 13.000.000,00 disposti con D.G.R. n. 435/2013 e ulteriori € 4.000.000,00 disposti con D.G.R. n. 1172 /2013, solo in parte realmente restituiti dalla Società, con un saldo negativo ancora da rendere di € 12.465.095,81) per sopperire a "temporanee esigenze di liquidità" divenute poi, nei fatti, croniche; € 2.000.000,00, supportati da analoga motivazione, erogati con D.G.R. n. 1610/2012; € 4.254.642,00, erogati con D.G.R. n. 1201/2010.

La sommatoria dei predetti dati parziali, pari ad € 44.710.906,99, è divenuto poi pari ad € 44.210.906,99 per la detrazione, effettuata dallo stesso Ufficio di Procura, del l'importo di € 500.000,00 in ragione dell'intervenuto decesso di un componente della Giunta Regionale, firmatario di tre delibere.

Le criticità inerenti la gestione della U.T.P.L.M. sono state descritte, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a compendio dell'attività istruttoria svolta con la collaborazione della GdF nonché mediante acquisizione delle perizie tecniche redatte dai consulenti del PM penale nell'ambito della collaterale vicenda analizzata in tale sede.

In estrema sintesi, secondo la prospettazione della P.R. odierna appellante, gli esborsi illeciti, causativi dell'avanzata pretesa risarcitoria, sarebbero consistiti nelle continue elargizioni da parte dei soci pubblici alla U.T.P.L.M., di varie liquidità (prestiti, aumenti di capitale, contributi straordinari, anticipazioni di cassa) finalizzate a sopperire a scelte gestionali dal fallimentare destino, quindi non dirette ad implementare e ottimizzare l'attività della società, ma ad impedirne l'immediato tracollo e a mantenerla in vita. Il nocumento erariale che in tal modo sarebbe conseguito - secondo l'impianto accusatorio- alle erogazioni concesse, *“non si sarebbe verificato se la società fosse stata gestita in maniera più oculata ed efficiente”*.

Il ridetto pregiudizio economico a carico di Regione Umbria e Provincia di Perugia, è stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come addebitabile, secondo la ripartizione in esso proposta ed in ragione di una connotazione dei rispettivi comportamenti quale colpa gravissima se non quale dolo civile, ai seguenti soggetti: componenti del C.d.A. di “Umbria TPL e Mobilità S.p.a.” fino al novembre 2012 (MORICONI,

SUNZINI, PETRONI, SBARZELLA e STELLA); componenti del C.d.A. di “Umbria TPL e Mobilità S.p.a.” dal novembre 2012 all’attualità (CAPORIZZI, DE PAOLIS, NICHINONNI, LONGHI, VIOLA, ADRIANI e MAZZONI); componenti della Giunta Regionale che hanno concesso i vari finanziamenti e/o contributi illustrati dal requirente (MARINI, CASCIARI, BRACCO, CECCHINI, RIOMMI, ROMETTI, ROSSI e VINTI); componenti del Consiglio Provinciale di Perugia che hanno concesso il “finanziamento” di 3,6 milioni di euro alla Società (ALLEGRI, ARMILLEI, BACCETTA, BALDELLI, BASTIOLI, BECCHETTI, BRAVI, CAPITANI, CARLOIA, FUGNANESI, GRANOCCHIA, LEONELLI, MANINI, PINAGLIA, RASIMELLI, SECONDI e ZAMPA); dirigenti e funzionari regionali che hanno disposto la liquidazione alla Società del compenso per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, pari ad € 4.710.906,99, senza operare alcun controllo sul reale adempimento degli obblighi previsti (ARCALENI, ANGELICI, ANTONELLI, PATACCA e FERRINI); Assessori regionali (BARTOLINI, CHIANELLA e PAPARELLI).

La pronuncia impugnata ha espresso, in merito, le seguenti statuizioni: ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile nei confronti dei componenti del C.d.A. di “Umbria TPL e Mobilità S.p.a.”, della Giunta Regionale che hanno concesso i vari finanziamenti e/o contributi e del Consiglio Provinciale di Perugia che hanno concesso il “finanziamento” di 3,6 milioni di euro alla Società, nonché nei confronti degli Assessori regionali; ha

rigettato la domanda verso dirigenti e funzionari regionali che hanno disposto la liquidazione alla Società del compenso per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria; ha liquidato, di conseguenza, le spese legali da rifondere a ciascuno.

A sostegno di ciò, la Sezione Territoriale ha posto ampia e articolata motivazione.

Nel vagliare il pregiudiziale aspetto della sussistenza della giurisdizione contabile in fattispecie, i giudici di primo grado hanno richiamato le disposizioni dell'art. 12 d.lgs. 175/2016 (cd. TUSP), per poi analizzare in modo differenziato -sempre in punto di giurisdizione- le posizioni degli amministratori della Società e degli Organi politici di Regione e Provincia, nonché effettuare disamina ulteriormente differenziata -ma in punto di merito- riguardo le posizioni dei dipendenti regionali.

Riguardo la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori della Società, i primi giudici ne hanno negato nel caso di specie la sussistenza, ritenendo in primo luogo che Umbria Mobilità non sia una società in house (statuto aperto alla partecipazione di esterni, capitale non interamente in mano pubblica, assenza di previsione di svolgimento del servizio esclusivamente per Regione Umbria e per gli altri Enti pubblici partecipanti, inconfigurabilità di cd. "controllo analogo"). Argomentando con l'ausilio di vari richiami giurisprudenziali (afferenti decisioni della C. Cass. e di questa Corte dei conti) sull'insussistenza di giurisdizione contabile in presenza di società

pubbliche che non siano *in house providing*, la Sezione territoriale ha evidenziato che *"Il danno inferto al patrimonio sociale che indirettamente danneggia il socio pubblico non implica danno erariale, ma privato, riferibile alla società e non ai soci, che sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione, i cui conferimenti sono assorbiti nel patrimonio sociale"*.

Il giudice di prime cure è altresì pervenuto alla conclusione secondo cui la Società Umbria Mobilità non è una concessionaria di pubblico servizio, poiché il rapporto intercorrente tra la Società e la Regione non si atteggia come *"concessione, non ricorrendo i presupposti di tale tipo di relazione"*, bensì integra un appalto di servizio; inoltre, *"se pure fosse stata ravvisabile la (ritenuta) qualifica di concessionaria in capo alla Società, il rapporto di servizio sarebbe al più stato ipotizzabile con il soggetto giuridico Società, cioè con la persona giuridica, non di certo con le persone fisiche-amministratori operanti all'interno della stessa: soggetto giuridico (la società) che, però, non risulta convenuto in giudizio"*, nel quale sono stati evocati esclusivamente gli amministratori della stessa.

In ordine al profilo della mancata evocazione della Società, la Sezione territoriale ha ricordato i molteplici arresti giurisprudenziali -in particolare, della Corte di legittimità- secondo cui sussiste la giurisdizione contabile anche direttamente nei confronti degli amministratori e persino dei soci che abbiano amministrato di fatto, di una società costituita secondo un

modello squisitamente privatistico, solo in presenza di specifiche e precise condotte truffaldine, appropriative o distrattive, dei soggetti facenti parte della compagine societaria, fattispecie qui non ricorrente.

La Sezione umbra ha poi negato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, nel caso di specie, sull'operato degli amministratori regionali e provinciali che hanno sottoscritto le delibere di erogazione dei finanziamenti in contestazione, osservando sul punto, in primo luogo, che non ricorrono rispetto agli amministratori dei soci pubblici le ipotesi di cui al ridetto art. 12 TUSP, *"non essendo rinvenibile né danno diretto al patrimonio del socio pubblico, né pregiudizio al valore della partecipazione derivante da condotte anche omissive tenute nell'esercizio di diritti di socio [...] Invero, non qualunque diminutio del patrimonio di un Ente pubblico partecipante, causata non direttamente ma solo indirettamente, dall'azione dell'amministratore privato, integra la fattispecie di cui all'art. 12: nel caso di specie [...] tali apporti finanziari contribuirono alla prosecuzione di un servizio essenziale quale quello del trasporto locale [...]".*

Ciò posto, e richiamando i limiti esterni imposti ex lege al sindacato giurisdizionale contabile, il giudice di prime cure ha reputato che accedendo alla prospettazione attorea, si sarebbe senz'altro incorso nella preclusione di una propria sostituzione *"alla P.A. nella valutazione di opportunità della singola strategia e gestione di scelte amministrative, peraltro in questo caso connotate*

da matrici di diversa natura, sociali, economiche e politiche".

Richiamando la giurisprudenza della S.C. che ha chiarito i parametri di riferimento per delineare il limite di che trattasi, la gravata decisione ha reputato incensurabile l'operato dei pubblici amministratori evocati in giudizio, *"poiché costoro hanno agito pur sempre all'interno di quei canoni di ragionevolezza e di non abnormità che rendono insindacabili le relative scelte [...] I canoni di buon andamento, scaturenti dall'art. 97 della Costituzione e codificati nella legge 7 agosto 1990 n. 241, comportano che la condotta dei pubblici amministratori, pur sempre insindacabile sotto il profilo dell'opportunità o convenienza, possa essere valutata dal giudice unicamente per verificare se risulti macroscopicamente esulante da criteri di economicità ed efficacia, che però possono e debbono essere apprezzati solo alla luce di un giudizio ex ante (mai ex post)".*

Infine, la gravata decisione ha svolto l'analisi di merito -ritenuta su tale punto senz'altro sussistente la giurisdizione contabile- delle posizioni dei dirigenti e impiegati regionali, destinatari della censura afferente alla posta di presunto danno (di € 4.710.906,99) relativa alla *"liquidazione dei compensi per la manutenzione della infrastruttura ferroviaria senza alcun controllo sull'effettivo adempimento degli obblighi della convenzione"*.

In argomento, l'impugnata pronuncia ha valutato *"in contrario, che la documentazione versata in atti dai convenuti [...] consente di ritenere provata l'effettuazione di controlli periodici"* e che

comunque, nell'atto introduttivo del giudizio, difettasse prova della effettiva e concreta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del danno.

Nell'atto d'appello della P.R. umbra si richiede l'integrale riforma della sentenza de qua, con affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti per i quali essa è stata ivi declinata e con conseguente accoglimento delle domande versate nell'atto di citazione.

Tali istanze vengono proposte mediante tre motivi d'appello.

1- SULL'AFFERMATO DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI UMBRIA T.P.L. E MOBILITA'. INFONDATEZZA. Con tale motivo, la P.R. appellante ha segnalato, mediante una breve ricostruzione "storica" degli eventi che hanno condotto alla nascita di U.T.P.L.M. e all'affidamento alla stessa per servizio t.p.l., l'incontrovertibile sussistenza tra la Società partecipata e la Regione Umbria, di un rapporto di servizio, quale titolare ex lege -la Società- del servizio di t.p.l. su gomma e su ferro, più che sufficiente ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori della Società partecipata nel caso di specie, a prescindere dalla natura concessoria (o meno) di tale rapporto, come dalle molteplici pronunce giurisprudenziali richiamate nell'atto d'appello. Con il medesimo motivo, la P.R. umbra ha descritto le ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra la Regione Umbria e TPL e Mobilità s.p.a. è qualificabile come

concessione e non come appalto di servizio sinallagmatico (inquadramento, quest'ultimo, ritenuto configurabile in fattispecie, con la gravata decisione). La sussistenza della giurisdizione contabile deriverebbe altresì -ad avviso della P.R. appellante, che ha richiamato in proposito precedenti giurisprudenziali- dalla circostanza che le ulteriori provviste finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto, anticipazioni e accollo di mutui da parte del socio pubblico, costituiscono per quest'ultimo danno diretto, rientrando in tal modo entro il perimetro delineato dall'art. 12 TUSP, i cui destinatari sono “*i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate*”. Infine, sotto tale primo profilo, la P.R. appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata laddove nega che il capitale di Umbria TPL e Mobilità s.p.a. sia interamente in mano pubblica, contiene riferimenti giurisprudenziali inconferenti, travisa la *causa petendi* e il *petitum* giustificativi e identificativi della domanda risarcitoria, muta immotivatamente orientamento rispetto a proprie precedenti pronunce riguardo l'evocabilità in giudizio degli amministratori della Società partecipata anche senza *vocatio in ius* di quest'ultima.

2- NULLITA' EX ART. 91, COMMA 5, D. L.VO N. 174/2016 DEI CAPI 1.2 E 2 DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI DECLINANO LA GIURISDIZIONE CONTABILE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE UMBRIA E DEL CONSIGLIO

PROVINCIALE DI PERUGIA. VIZIO DI ULTRA O EXTRAPETIZIONE. INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA MEDESIMA DECLINATORIA.

Con tale motivo di gravame, il requirente appellante ha contestato l'aggancio dello statuito difetto di giurisdizione contabile, rispetto all'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, ricordando che gli *"ulteriori finanziamenti"* erano *"stati concessi con motivazioni apparenti, facendo riferimento ad alcune norme che, peraltro, subordinavano tali erogazioni a precise condizioni, assenti nel caso di specie"*. In particolare, la P.R. appellante ha dedotto la nullità di tale pronuncia ex art. 91, comma 5, C.G.C., in quanto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai componenti della Giunta Regionale e del Consiglio Provinciale di Perugia, *"era stata formulata in termini diversi rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice per escludere la giurisdizione nei confronti degli stessi soggetti"*. In ogni caso, il P.R. appellante ha rappresentato la non condivisibilità della descrizione degli amministratori regionali e provinciali, non quali *"amministratori pubblici ma quali rappresentanti del socio pubblico, facendone discendere una più ridotta responsabilità"*, laddove gli atti deliberativi da costoro adottati avrebbero *"cagionato un danno diretto al patrimonio del socio pubblico"*, con conseguente sussistenza di giurisdizione contabile ex art. 12, comma 2, C.G.C. Con il motivo de quo, l'appellante sostiene altresì che nel caso di specie ci si trova di fronte a decisioni immotivate, arbitrarie e irrazionali, in quanto tali pacificamente sottoponibili al vaglio della Corte dei conti,

secondo "i principi espressi dal costante orientamento della Cassazione in tema di sindacabilità dell'attività discrezionale da parte del giudice contabile".

3- ERRONEITA' DEL PUNTO 4 DELLA SENTENZA CHE ASSOLVE I DIRIGENTI E FUNZIONARI REGIONALI. Con tale motivo, la P.R. appellante si duole della superficialità dell'esame degli atti del giudizio, laddove una maggiore attenzione sul punto avrebbe senz'altro consentito di accertare l'assenza di verifiche da parte dei ridetti soggetti, sul corretto adempimento degli obblighi della Società in tema di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria affidata in gestione ad U.T.P.L.M. nel 2014 dalla Regione Umbria, nonché la sussistenza di molteplici inadempimenti contrattuali riferiti alla gestione, alla manutenzione e al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria non emersi mediante gli specifici controlli affidati alla Regione ai fini del pagamento del contributo contrattualmente stabilito per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria.

Gli appellati, tutti costituiti mediante apposite memorie -ad eccezione di Daniele PINAGLIA, il cui decesso avvenuto nelle more della fissazione dell'udienza di discussione è stato dichiarato dai difensori già incaricati nel giudizio di primo grado, Avvocati Giovanni Tarantini e Donato Antonucci- hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, mediante declaratoria d'inammissibilità dell'atto d'appello e comunque con rigetto dello stesso; taluni hanno riproposto, non solo i rilievi di merito, ma

anche le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate nel primo grado di giudizio.

Un primo gruppo di appellati è costituito dagli amministratori di “Umbria TPL e Mobilità S.p.a.” [Giovanni MORICONI (Avv.ti Stefano Mazzi e Leonardo Poli), Piero SUNZINI (Avv. Daniele Spinelli), Riccardo PETRONI (Avv. Riccardo Petroni), Sergio SBARZELLA (Avv. Michele Mascolo), Gilberto STELLA (AVV. Emanuele Montelione), Lucio CAPORIZZI (Avv. Francesco Maria Falcinelli), Dante DE PAOLIS (Avv.ti Francesco A. De Matteis e Marcello Cardi), Stefania NICHINONNI (AVV. Massimo Marcucci), Francesco LONGHI (Avv. Patrizia Bececco), Franco Ettore VIOLA (Avv.ti Paolo Gianolio e Orlando Sivieri), Delia ADRIANI e Stefano MAZZONI (AVV. Laura Modena)].

Tutti i predetti soggetti hanno svolto una dettagliata lettura delle disposizioni statutarie di U.T.P.L.M., da cui si desume -secondo la loro prospettazione- che la Società non è *in house providing*, hanno descritto i motivi per cui le ipotesi formulate dal requirente umbro non si prestano a rientrare nelle ipotesi in cui l’art. 12 TUSP radica la giurisdizione contabile, hanno diffusamente argomentato sulla non configurabilità in fattispecie di danno diretto e di rapporto di servizio, hanno sottolineato la connotazione privatistica di U.T.P.L.M. -anch'essa desumibile dalle previsioni statutarie- nonché la non ricorrenza della funzione di “concessionaria di pubblico servizio” in capo alla Società; il tutto, onde suffragare l’esclusione della giurisdizione contabile in

fattispecie, con ampi richiami giurisprudenziali anche riferiti a pronunce molto recenti (ad. es., l'ordinanza C. Cass. n. 22712/2019). Oltre a ciò: CAPORIZZI ha riproposto le eccezioni pregiudiziali e preliminari (prescrizione) sollevate in primo grado, MORICONI ha eccepito la formazione di giudicato sul capo della sentenza di primo grado in cui si afferma l'inesistenza del rapporto di servizio in capo ai singoli amministratori; NICHINONNI, SBARZELLA e SUNZINI hanno dedotto la violazione dell'art. 190 C.G.C. per aver l'atto d'appello meramente riproposto la prospettazione versata in citazione senza aggiungere né elementi né percorsi motivazionali nuovi (nello stesso senso, ma con riferimento alle norme del c.p.c., PETRONI); PETRONI, SBARZELLA e VIOLA si sono -in aggiunta- integralmente riportati agli atti ed alla comparsa di costituzione del primo grado ivi comprese le eccezioni (anche preliminare di prescrizione) in quest'ultima sollevate, STELLA ha riproposto -argomentando in proposito- l'eccezione d'intervenuta prescrizione già sollevata in primo grado, VIOLA ha rilevato -quale ulteriore elemento indicante la non riconducibilità della pretesa risarcitoria del requirente ai canoni legislativi che delineano il percorso entro il quale avrebbe dovuto instradarsi l'azione medesima- la violazione dell'art. 86 C.G.C. che determina a pena di nullità, il contenuto dell'atto di citazione.

Il secondo gruppo di appellati è costituito dagli organi politici regionali [Catuscia MARINI (Avv. Nicola Pepe), Carla CASCIARI

(Avv. Mario Rampini), Fabrizio Felice BRACCO (Avv. Fabio Buchicchio), Fernanda CECCHINI (Avv. Nicola Pepe), Vincenzo RIOMMI (Avv. Eugenio Francesco Schlitzer), Silvano ROMETTI (Avv. Alarico Mariani Marini), Gianluca ROSSI (Avv. Alessandro Formica), Stefano VINTI (Avv. Luciano Ghirga), Fabio PAPARELLI (Avv. Mario Rampini), Antonio BARTOLINI (Avv.ti Andrea Pierini e Alessandro Bovari), Giuseppe CHIANELLA (Avv. Giovanni Ranalli)].

Tutti hanno proposto, contestando funditus i motivi posti dalla P.R. appellante alla base dell'interposto gravame, ampie argomentazioni -con riferimenti normativi e giurisprudenziali nonché con specifico riferimento alle risultanze degli atti di causa- intese ad ulteriormente irrobustire le considerazioni e le statuizioni rese dalla Sezione territoriale umbra in punto di difetto -a fronte delle contestazioni della P.R., prima attrice e poi odierna appellante- di giurisdizione contabile nei loro confronti, anche mediante dettagliata sottolineatura della razionalità, della logicità e -in generale- dell'aderenza ai canoni normativi e di buona amministrazione- degli atti deliberativi che ad avviso del requirente sarebbero invece forieri di pubblico nocumento. Inoltre, MARINI, CASCIARI, BRACCO, CECCHINI, RIOMMI, ROMETTI, ROSSI, PAPARELLI e BARTOLINI hanno contestato l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla P.R. appellante ai sensi dell'art. 91, comma 5°, C.G.C., nonché del subordinato rilievo di ultra-petizione; BRACCO, MARINI,

CECCHINI e RIOMMI hanno eccepito l'inammissibilità dell'atto d'appello ai sensi dell'art. 190 C.G.C., per avere l'atto medesimo meramente riproposto la prospettazione versata in citazione senza aggiungere né elementi né percorsi motivazionali nuovi e senza specificamente indicare le ragioni di diritto sottese al gravame con le modifiche richieste rispetto alla pronuncia impugnata; PAPARELLI, per contro, ha eccepito l'inammissibilità delle argomentazioni addotte in gravame a sostegno dell'adombrata illegittimità delle delibere regionali dispositive di erogazioni a vario titolo a vantaggio di U.T.P.L.M., perché proposte per la prima volta nel presente giudizio di appello; MARINI, BRACCO, CECCHINI e RIOMMI hanno comunque riproposto, ad abundantiam ed ai sensi dell'art. 195 C.G.C., le eccezioni pregiudiziali e preliminari, nonché le deduzioni di merito, sollevate e svolte nella comparsa di costituzione e difesa prodotta nel giudizio di primo grado; analoga riproposizione è da parte di VINTI, BARTOLINI e CHIANELLA.

Il terzo gruppo di appellati è rappresentato dai funzionari regionali [Leonardo ARCALENI (Avv. Iole Ciullo), Vania PATACCA, Ivano ANTONELLI, Riccardo FERRINI e Maurizio ANGELICI (Avv. Alarico Mariani Marini)], i quali hanno riproposto, con l'ausilio di specifici riferimenti alle risultanze documentali già in atti, le segnalazioni difensive svolte nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, hanno evidenziato -la difesa ARCALENI con argomentazioni diffuse e dettagliate- che da Contratto di

Programma del 2011 solo la manutenzione ordinaria rientrava nell'ambito degli obblighi gestori -in effetti adempiuti visto che *"negli anni in contestazione l'infrastruttura ferroviaria è sempre stata ritenuta sicura dagli organi competenti"* (i.e. l'USTIF)- assunti dalla Società a fronte di un corrispettivo globale, omnicomprensivo e fisso quantificato in € 4.803.049,16, che il versamento di tale corrispettivo non aveva quale imprescindibile presupposto la presentazione di documentazione giustificativa a supporto delle fatture, che *"La <gestione> dell'infrastruttura comprendeva (e comprende) il pagamento degli stipendi del personale della società dedito alla manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria stessa, e tutte le spese fisse sostenute dalla società per la gestione"*, che la sospensione del versamento del suddetto corrispettivo sarebbe stata illegittima e inopportuna, che depone altresì per la legittimità degli atti deliberativi assunti in proposito quanto desumibile dalla Relazione della Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria della Corte dei Conti allegata alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2016, e che l'insussistenza del dedotto pubblico documento è stata riconosciuta in fattispecie analoga da questa Sez. I App., sent. n. 400/2018. PATACCA e FERRINI (dipendenti della Regione con la qualifica di istruttori amministrativi, non tecnici) hanno nuovamente sottolineato il carattere prettamente esecutivo del ruolo da loro ricoperto, nonché la mancata indicazione da parte del requirente oggi

appellante, delle condotte loro riferibili, causative dell'asserito danno erariale. ANTONELLI e ANGELICI hanno nuovamente posto in risalto la mancanza di qualunque elemento a supporto dell'addebito nei suoi confronti (difetto di prova della contestazione), formulato peraltro in modo generico, hanno evidenziato di aver svolto sempre compiti tecnico amministrativi in base alle direttive dell'arch. ARCALENI, hanno confermato la periodicità dei controlli e sopralluoghi sulla rete, nonché il carattere “omnicomprensivo” del corrispettivo versato dalla Regione per la “gestione” della rete e la mancanza di qualsiasi rilievo da parte dei revisori, per tutta la durata del loro incarico attinente alla manutenzione, la carenza di prova della tesi accusatoria e l'insussistenza di colpa grave a loro carico.

Infine, il quarto gruppo di soggetti appellati è costituito dai consiglieri provinciali di Perugia [Sandra ALLEGRI, Teodoro ARMILLEN, Luciano BACCHETTA, Luca BALDELLI, Enrico BASTIOLI, Gianfranco BECCHETTI, Stefano BRAVI, Massimiliano CAPITANI, Valter CARLOIA, Giampiero FUGNANESI, Franco GRANOCCHIA, Giacomo Leonello LEONELLI, Maurizio MANINI, Giampiero RASIMELLI, Luca SECONDI e Laura ZAMPA (Avv.ti Giovanni Tarantini e Donato Antonucci)]. Costoro, costituiti con unica memoria difensiva, hanno proposto, contestando funditus i motivi posti dalla P.R. appellante alla base dell'interposto gravame, argomentazioni -con riferimenti normativi e giurisprudenziali nonché aventi specifico riguardo alle risultanze

degli atti di causa- intese ad ulteriormente irrobustire le considerazioni e le statuizioni rese dalla Sezione territoriale umbra in punto di difetto -a fronte delle contestazioni della P.R., prima attrice e poi odierna appellante- di giurisdizione contabile nei loro confronti, sottolineando la non ricorrenza nel caso di specie delle ipotesi in cui l'art. 12 TUSP radica la giurisdizione contabile e la corrispondenza dell'iniziativa oggetto di contestazione, a una scelta discrezionale di pubblici amministratori, insindacabile nel merito, per cui non potrebbe giammai parlarsi di decisioni inopportune, irrazionali, illogiche o al di fuori di ogni parametro di congruità; hanno altresì nuovamente rilevato che difetterebbero gli elementi dell'attualità e dell'ingiustizia del danno nonché la determinabilità delle poste di danno oggetto dell'addebito.

Alla pubblica udienza odierna il V.P.G. Luigi D'Angelo ha, in via preliminare, contestato le eccezioni sollevate dalle parti, sottolineando, in particolare, che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definisce -irretrattabilmente- il thema decidendum (cioè i fatti pacifici) e il thema probandum (vale a dire i fatti controversi), con la conseguenza nel giudizio d'appello deve aversi riguardo -ai fini della decisione della causa- ai ridetti temi così commesi sono formati nel giudizio di primo grado. Il PM ha poi chiesto

l'accoglimento dell'appello, evidenziando in particolare a tale fine, che: riguardo i funzionari regionali, la pronuncia di prime cure è incorso in errore, laddove ha ritenuto esistenti in atti i verbali di controllo, che in realtà sono quelli ex l. 870/1986 e cioè derivano dallo svolgimento dell'attività di vigilanza; con riferimento agli amministratori della società partecipata, la contestazione della P.R. appellante si basa soltanto su tre punti (U.T.P.L.M. svolgeva un servizio pubblico, tale svolgimento avveniva in regime concessorio e nei confronti degli amministratori della società partecipata sussiste giurisdizione contabile per quanto è desumibile -tra le altre- dalla decisione n. 21505/2019 della C. Cass. SS.UU.); la sentenza n. 3840/2007 della C. Cass. SS.UU. Civ. ha affermato la giuridica irrilevanza delle argomentazioni attinenti al merito della controversia svolte dal giudice che ha deciso la causa -come nel caso di specie ha fatto la Sezione territoriale- con pronuncia sul rito, senza contare che nel caso di specie il requirente contabile non ha mai contestato agli amministratori di U.T.P.L.M. alcuna acquisizione truffaldina. Il medesimo P.M. ha, infine, rilevato l'infondatezza dell'eccezione ex art. 190 C.G.C. -perché non vi è stata, con l'appello, la lamentata introduzione di elementi nuovi, ma anche vi fosse stata, la stessa troverebbe la sua ragion d'essere nelle stesse statuizioni *extra petita* della sentenza impugnata- e richiamato -onde rimarcare la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei consiglieri provinciali- la sentenza n. 9608/2019 della C. Cass.,

SS.UU. Civ., secondo cui l'operato di amministratori di enti locali che abbiano autorizzato la stipula di contratti di finanza derivata dannosi, è sindacabile da parte del giudice contabile.

Gli Avvocati presenti [Stefano Mazzi, Leonardo Poli, Michele Mascolo (anche per delega dell'Avv. Daniele Spinelli), Riccardo Petroni, Emanuele Montelione, Francesco A. De Matteis, Massimo Marcucci, Patrizia Bececco, Paolo Gianolio, Laura Modena, Nicola Pepe (anche per delega dell'Avv. Giovanni Ranalli), Mario Rampini, Fabio Buchicchio, Eugenio F. Schlitzer (anche per delega dell'Avv. Francesco M. Falcinelli), Alarico Mariani Marini, Alessandro Formica, Luciano Ghirga, Mario Rampini, Andrea Pierini, Iole Ciullo, Giovanni Tarantini e Donato Antonucci] si sono tutti riportati, talvolta illustrandone sinteticamente i punti focali onde rimarcare il contenuto e -quindi- concludere per la conferma della gravata decisione, alle rispettive memorie di costituzione e difesa. Nel far ciò, hanno precisato, in particolare: l'Avv. Stefano Mazzi, che per il suo assistito (Giovanni MORICONI) nonché per gli altri componenti del C.d.A. di U.T.P.L.M., non sussiste rapporto di servizio rispetto ai soci pubblici della Società; l'Avv. Michele Mascolo, che il punto focale della pretesa attorea, risiede nell'asserita *mala gestio*, non in un danno diretto, il che basta a smentire la doglianza dell'appellante sulla declinata giurisdizione -punto sul quale, cita la decisione n. 16471/2019 della C. Cass. SS.UU.- senza considerare che perfino la *mala gestio* va congruamente provata; l'Avv. E.F. Schlitzer, che merita

contestazione l'eccessiva estensione della giurisdizione contabile che risulta dalla prospettazione di parte appellante ed è comunque affetto da insanabile genericità l'atto di citazione laddove omette di analizzare le controdeduzioni svolte nella fase pre-processuale e di descrivere i comportamenti ritenuti rimproverabili al suo assistito Vincenzo RIOMMI; l'Avv. Francesco De Matteis, che nelle ipotesi di "soccorso finanziario", l'eventuale addebito va sollevato nei confronti di chi attua il soccorso in parola, non di chi lo riceve; l'Avv. Paolo Gianolio, che la sentenza di primo grado ha il rilevante merito di aver "messo ordine" nella fattispecie oggetto di causa; l'Avv. Laura Modena, che la sentenza della S.C. indicata dal P.M. a sostegno della pretesa affermazione di giurisdizione contabile, riguarda in realtà fattispecie radicalmente diversa da quella sottoposta al vaglio della Sezione, e che la mancanza di rapporto di servizio, si evidenzia dalla circostanza che Società partecipata e Socio pubblico, agivano la prima contro il secondo per il pagamento dei crediti ed il secondo verso la prima per la compensazione reciproca di debiti/crediti; l'Avv. Nicola Pepe, che non è nel caso all'esame riscontrabile alcun danno diretto; l'Avv. Mario Rampini, che gli atti deliberativi sono stati adottati in assoluta conformità alla legge regionale; l'Avv. Alarico Mariani Marini, che la logicità e la necessità degli interventi regionali a sostegno di U.T.P.L.M. -tra l'altro, integralmente rispondenti a specifiche disposizioni normative- è testimoniata dalla circostanza che nell'aprile 2019 è avvenuta la cessione della

rete ferroviaria gestita dalla Società partecipata, a Rete Ferroviaria Italiana, cui si è pervenuti a causa della sua scarsa redditività; gli Avv.it Giovanni Tarantini e Donato Antonucci, che la G.P. perugina ha riconosciuto ad U.T.P.L.M. un prestito garantito, con deliberazione adottata secondo canoni di buona amministrazione e non certamente in modo arbitrario.

DIRITTO

A. La vicenda in relazione alla quale la P.R. umbra ha evocato in giudizio gli odierni appellati, impugnando la decisione della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 87/2018, inerisce -come già anticipato nella premessa in fatto- un nocumento erariale, distinto in tre voci e complessivamente quantificato in € 44.210.906,99 [di cui € 41.210.906,99 in danno della Regione Umbria ed € 3.000.000,00 in danno della Provincia di Perugia], derivato -secondo la prospettazione dell'odierno appellante- da vari episodi di mala gestio forieri di sprechi di risorse subiti dai soci pubblici della società "Umbria TPL e Mobilità S.p.a." (in breve, U.T.P.L.M.), ovvero da *"specifiche e ben individuate erogazioni di denaro pubblico effettuate dai soci pubblici (Regione Umbria e Provincia di Perugia) nei confronti della società partecipata"*. Il nocumento erariale che in tal modo sarebbe conseguito -secondo l'impianto accusatorio- alle erogazioni concesse, *"non si sarebbe verificato se la società fosse stata gestita in maniera più oculata ed efficiente"*.

Il ridetto pregiudizio economico a carico di Regione Umbria e

Provincia di Perugia, è stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come addebitabile, a titolo di colpa grave, ai componenti del C.d.A. di "Umbria TPL e Mobilità S.p.a." fino al novembre 2012 e poi dal novembre 2012 all'attualità, ai componenti della Giunta Regionale che hanno concesso i vari finanziamenti e/o contributi illustrati dal requirente, ai componenti del Consiglio Provinciale di Perugia che hanno concesso il "finanziamento" di 3,6 milioni di euro alla Società, ai dirigenti e funzionari regionali che hanno disposto la liquidazione alla Società del compenso per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, pari ad € 4.710.906,99 in difetto di previo controllo sul reale adempimento degli obblighi previsti, nonché agli Assessori regionali BARTOLINI, CHIANELLA e PAPARELLI.

La pronuncia impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile nei confronti dei componenti del C.d.A. di "Umbria TPL e Mobilità S.p.a.", della Giunta Regionale che hanno concesso i vari finanziamenti e/o contributi e del Consiglio Provinciale di Perugia che hanno concesso il "finanziamento" di 3,6 milioni di euro alla Società, nonché nei confronti degli Assessori regionali, mentre ha rigettato nel merito la domanda verso dirigenti e funzionari regionali che hanno disposto la liquidazione alla Società del compenso per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

Nell'atto d'appello della P.R. umbra si richiede, mediante tre motivi di gravame, l'integrale riforma della sentenza de qua, con affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti

dei soggetti per i quali essa è stata ivi declinata e con conseguente accoglimento delle domande versate nell'atto di citazione.

B. Il primo motivo d'appello verte SULL'AFFERMATO DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ, lamentando l'INFONDATEZZA di tale statuizione.

Con tale motivo, la P.R. appellante ha segnalato, mediante una breve ricostruzione "storica" degli eventi che hanno condotto alla nascita di U.T.P.L.M. e all'affidamento alla stessa per servizio t.p.l., che *"Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ha gestito il servizio di t.p.l. quale concessionaria a fronte di specifici contratti di servizio, con conseguente creazione di un rapporto di servizio con la Regione Umbria, titolare ex lege del servizio di t.p.l. su gomma e su ferro, sufficiente per incardinare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori della società partecipata nel caso di specie"*. Il requirente ha poi rilevato, in proposito, che *"anche ove non si fosse in presenza di una concessione, la giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori della società che ha gestito il servizio pubblico di t.p.l. sarebbe comunque pacifica in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale"*, di cui richiama varie pronunce esemplificative.

Posto, quindi, che Umbria TPL e Mobilità s.p.a. ha gestito un servizio pubblico di modo che va affermata la giurisdizione contabile nei confronti della Società e dei suoi amministratori, la P.R. ha altresì contestato che il rapporto intercorrente tra la Regione e Umbria TPL e Mobilità s.p.a. sia qualificabile non come

concessione ma come appalto di servizio sinallagmatico, inquadramento quest'ultimo che contrasterebbe con il fatto che il servizio svolto dalla Società non è in favore della Regione-stazione appaltante ma dell'utenza che utilizza i mezzi di trasporto pubblici corrispondendo il prezzo del servizio fruito direttamente a Umbria TPL e Mobilità s.p.a. e non alla Regione, nonché con la circostanza che la Società sopporta il rischio della gestione del servizio, potendo altresì per altro verso contare (a semplice richiesta) di cospicui ulteriori apporti di denaro pubblico, cosa quest'ultima che non sarebbe mai potuta accadere ove si fosse realmente trattato di un contratto sinallagmatico, poiché in tal caso qualsiasi soggetto (la Società di cui si discorre o chiunque altro) a fronte di un prezzo di aggiudicazione, avrebbe dovuto gestire il servizio con il corrispettivo contrattualmente pattuito, senza poter richiedere ulteriori somme alla stazione appaltante; essendo per contro tali erogazioni avvenute ed in importi cospicui, esse allora avrebbero dovuto integrare -a voler seguire l'orientamento del giudice di prime cure- esborsi illeciti in quanto contrastanti con le previsioni contrattuali, costituenti danno erariale tout court.

La giurisdizione contabile andrebbe ritenuta altresì sussistente, in quanto -ad avviso della P.R. appellante, che ha richiamato in proposito precedenti giurisprudenziali- le ulteriori provviste finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto, anticipazioni e accollo di mutui da parte del socio pubblico, costituiscono per

quest'ultimo danno diretto, rientrando in tal modo entro il perimetro delineato dall'art. 12 TUSP, i cui destinatari -in punto di attribuzione della giurisdizione contabile- sono *"i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate"*.

Nell'argomentare a sostegno di tale primo motivo di appello, la PR. umbra prosegue sottolineando l'erroneità dell'affermazione - contenuta nella gravata decisione- secondo cui a suffragare la natura non in house di U.T.P.L.M. vi sarebbe il fatto che *"il capitale non è interamente in mano pubblica, in quanto tra i soci figura anche ATC s.p.a. di Terni"* -laddove *"i soci di tale ultima società sono la Provincia di Terni e numerosi Comuni ricadenti in detta Provincia"*, così risultando documentalmente che il capitale di Umbria TPL e Mobilità s.p.a. è interamente in mano pubblica- l'inconferenza dei riferimenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata, il travisamento della *causa petendi* e del *petitum* giustificativi e identificativi della domanda risarcitoria, l'immotivato mutamento di orientamento rispetto a proprie precedenti pronunce riguardo l'evocabilità in giudizio degli amministratori della Società partecipata anche senza vocatio in ius di quest'ultima. Ciò, in particolare, in palese contrasto con le più recenti pronunce della Corte di legittimità, secondo cui *"anche all'indomani dell'entrata in vigore del T.U. sulle società partecipate, la giurisdizione della Corte dei conti si radica in tre casi distinti: 1) nei confronti degli amministratori delle società in house; 2) nel caso*

di danno diretto (e non riflesso) al socio pubblico cagionato dai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società partecipata; 3) nel caso di danno derivante dalla perdita del valore della partecipazione connesso al comportamento dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque titolari del potere di decidere per essi, nell'esercizio dei propri diritti di socio".

Il Collegio reputa che il motivo d'appello in esame sia privo di pregio e che, per contro, abbia colto nel segno la Sezione territoriale, laddove ha svolto in proposito gli argomenti riassumibili come segue:

a) U.T.P.L.M. s.p.a. non si presenta come società *in house providing*, qualità in effetti non dedotta dal requirente e comunque, smentita dalle previsioni statutarie, da cui si desumono la possibile partecipazione di soci privati esterni, il capitale non interamente in mano pubblica, servizi erogati anche a favore di terzi e non solo verso gli enti pubblici partecipanti e l'insussistenza del cd. "controllo analogo";

b) l'eventuale *mala gestio* della Società partecipata non implica di per sé un danno diretto al patrimonio del socio pubblico, cioè un nocumento erariale, stante l'autonoma e distinta personalità giuridica della medesima Società rispetto ai soci, anche se pubblici, mentre danno diretto al socio pubblico è verificabile soltanto quando ricorrano condotte truffaldine, appropriative o distrattive da parte dei membri degli organi sociali rispetto a

contributi pubblici erogati con vincolo di destinazione, con conseguente frustrazione degli scopi pubblici perseguiti, condotte queste ultime per nulla ipotizzate, al pari di eventuali diminuzioni del valore della quota di partecipazione, dal requirente;

c) U.T.P.L.M. s.p.a. non è una concessionaria di un pubblico servizio in quanto opera in regime di libero mercato, con instaurazione di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, sinallagmatico e di servizio e in ogni caso, anche a voler configurare tale rapporto in termini di concessione di pubblico servizio, lo stesso si sarebbe comunque instaurato tra la Società e l'Ente pubblico/socio, non certo tra quest'ultimo e i singoli soggetti che, di volta in volta, hanno composto i Consigli di Amministrazione della Società partecipata (neppure convenuta in giudizio).

Nel gravame, la P.R. umbra anela a sostenere la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli Amministratori di U.T.P.L.M. appellati e gli Enti pubblici coinvolti nelle erogazioni "incriminate", rappresentando il tipo di contratti ereditati dalle precedenti partecipate assorbite, l'attività svolta per conto della Regione Umbria, il capitale sociale in mano pubblica, le richieste finalizzate ad ottenere le erogazioni in parola. Quindi, la Procura appellante non ha mai sostenuto che UTPLM spa fosse una società in house della Regione Umbria, cercando di pervenire al medesimo risultato mediante altre strade.

Tale approccio, peraltro, non può essere condiviso.

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 1420 dell'1/2/2012, pronunciandosi sul regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del giudizio di responsabilità contabile promosso dal PM contabile nei confronti dei dirigenti di AMA SpA per danno patrimoniale diretto asseritamente causato alla predetta società, interamente partecipata dal Comune di Roma, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. In tale decisione le SS.UU. hanno confermato un orientamento già precedentemente espresso (dec. n. 14957/2011), affermando che *"La controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dal Procuratore della Corte dei conti per il danno diretto, patito da una società per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non essendo configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno diretto di quest'ultimo e tenuto conto, come nella specie, che il danno si era verificato quando la società, derivante dalla trasformazione di un'azienda municipale come nella specie, si era già costituita in detta forma"*. Tale orientamento si è poi ulteriormente consolidato, per effetto della conferma intervenuta da parte delle SS.UU. della C. Cass. in varie pronunce riguardanti controversie relative ad azioni di responsabilità promosse dal requirente contabile per il danno diretto asseritamente causato da condotte

illecite di amministratori o dipendenti di società per azioni a totale partecipazione pubblica, non aventi le caratteristiche proprie delle società *in house providing*. Con specifico riferimento a queste ultime, con la sentenza n. 962/2017, le SS.UU. della S.C. hanno richiamato, confermandolo, il principio da esse stesse affermato nelle precedenti decisioni n. 27993/2013 e n. 7177/2014; in quest'ultima, in particolare, si legge che *“la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società <in house>, come delineati dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 5, lett. c), (come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 15, comma 1, lett. d, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti”*.

Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito dalle SS.UU. con ordinanza n. 19108/2018, in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità per danno erariale per mala gestio arrecato al patrimonio di una società partecipata da enti pubblici dagli organi sociali e dai

dependenti, *“a meno che questa (la società partecipata pubblica, n.d.r.) non possa essere qualificata come società in house providing, mera longa manus della pubblica amministrazione partecipante, con conseguente equiparazione al danno erariale del pregiudizio che gli atti di mala gestio abbiano arrecato al suo patrimonio”*.

Ad identica soluzione le SS.UU. sono pervenute con la recente sentenza n. 16741/2019, richiamata dalle difese di diversi appellati. Secondo tale ultima pronuncia, la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico e, quindi, quando la società possa definirsi *in house providing*. Ciò in quanto le società di capitali costituite o partecipate da enti pubblici per il perseguimento delle finalità loro proprie non cessano solo per questo di essere delle società di diritto privato la cui disciplina, se non disposto diversamente, riposa sulle norme del codice civile; la società si configura invero, in tali casi, come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia da coloro che ne impersonano gli organi, sia rispetto ai soci ed è titolare di un proprio patrimonio riferibile solo ad essa e non a chi detiene azioni o quote di partecipazione. Per tal motivo, risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società e non può dirsi arrecato alla P.A. il danno che gli atti di mala gestio, posti in

essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società. La responsabilità opera quindi sempre nei termini stabiliti dal codice civile, non diversamente che in qualsiasi altra società privata.

Ora -ricorda ancora la sentenza appena richiamata- una società può definirsi *in house providing* quando in essa contemporaneamente ricorrono tre requisiti: il capitale sociale è integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieta la cessione della partecipazione a privati; la società esplica statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti; la gestione è, per statuto, assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

L'art. 103, comma 2, Cost. impone, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, di trovare il fondamento della giurisdizione della Corte dei conti in una specifica disposizione di legge. La giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento dei danni arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi solo: o su una previsione normativa che eccezionalmente lo stabilisca nonostante si tratti di danno arrecato ad un soggetto privato o sulla attribuzione alla società partecipata della qualifica di ente pubblico.

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile, non può

attribuirsi un carattere meramente formale al requisito della iscrizione nello statuto della società in house della clausola di appartenenza esclusiva del capitale sociale all'ente che esercita il controllo in termini analoghi a quelli propri del controllo gerarchico e alla esplicitazione nel medesimo statuto del potere dell'ente pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società. E' essenziale che siano resi manifesti, nei rapporti interni ed esterni, il carattere istituzionalmente servente della società in house e la sua fisionomia di mera articolazione della P.A. da cui promana.

La soggezione alla responsabilità contabile presuppone un rapporto di immedesimazione e dipendenza gerarchica della società in house dalla P.A. e tale rapporto è cosa del tutto diversa da un rapporto di influenza di fatto che può mutare per effetto dell'ingresso di nuovi soci o può essere contrastato dagli organi sociali in ragione della autonomia soggettiva della società.

Non a caso, infatti, l'art. 12 TUSP (d.lgs. 175/2016), dedicato alla "Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate" -dato normativo di riferimento dal quale la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione correttamente parte- è così formulato:

"1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato

dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".

Ebbene, nel caso di specie, premesso che l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 12 TUSP appena riportato (danno erariale legato alla diminuzione del valore della partecipazione) non è in alcun modo adombrata dalla P.R.), le caratteristiche dell'*in house providing* -sopra ricordate- non sono rinvenibili in U.T.P.L.M. s.p.a., atteso che:

- a) quanto al capitale sociale, non si fa menzione della necessità che i soci siano enti pubblici: si parla solo di "soci";
- b) le azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia a soci che a terzi, intendendosi per tali, evidentemente, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private; si prevede un limite temporaneo alla trasferibilità delle azioni (fino al 31/12/2016) che tuttavia può essere modificato o soppresso se tutti gli aventi diritto al voto sono d'accordo; in caso di trasferimento delle azioni è previsto, come sovente accade, il

diritto di prelazione dei soci (artt. 6-7-8 dello Statuto);

c) l'oggetto sociale non è limitato a servizi pubblici ma copre, più in generale: l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico di persone e merci, con qualunque modalità venga esercitata; lo svolgimento di tutti i servizi complementari, accessori o comunque connessi alla mobilità, non solo pubblica ma anche privata; la produzione di energia elettrica; la gestione, anche in regime concessorio, di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale, ma senza limitare tale interesse alla regione Umbria o all'ambito pubblico; parcheggi a pagamento; acquisto e vendita di beni immobili di qualsiasi genere, anche fabbricati di civile abitazione, costruzione, locazione e gestione di fabbricati e immobili (art. 4 dello Statuto);

d) non è prevista alcuna forma di controllo sull'operato della società da parte degli enti pubblici partecipanti, neppure menzionati nello statuto sociale; anzi, all'organo amministrativo è accordato ogni più ampio potere di amministrazione, ordinaria e straordinaria (art. 22); si prevede solo un ordinario collegio sindacale e un altrettanto ordinario revisore legale in caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 26);

e) infine, l'art. 31 dello Statuto rimanda alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto.

"In sostanza la lettura dello Statuto sociale restituisce una configurazione di UTPLM spa come una realtà imprenditoriale

dinamica e concorrenziale, destinata a muoversi nel mercato in completa autonomia, patrimoniale, giuridica e di scopi; la società, benché a partecipazione pubblica, è stata concepita come una struttura destinata ad imporsi sul mercato concorrenziale, non diversamente da qualsiasi altra società privata; i limiti posti al trasferimento delle azioni erano temporalmente contenuti e risultano scaduti da tempo al momento della proposizione della domanda risarcitoria, dato che rileva alla luce dell'art. 13 Codice Giustizia Contabile a mente del quale la giurisdizione si determina con riguardo (anche) allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Tali limiti, in ogni caso, erano indicativi dell'intendimento di favorire il graduale collocamento sul mercato delle azioni di UTPLM spa, mancando in ogni caso clausole che salvaguardassero la partecipazione totalitaria o maggioritaria degli enti pubblici (come detto, neppure menzionati nello Statuto)" (cfr. memoria di costituzione di ADRIANI e MAZZONI).

Chiarita la natura di soggetto che agisce nel mercato liberamente in regime di concorrenza come ogni società di diritto privato -in piena congruenza rispetto al dato testuale statutario- di U.T.P.L.M. s.p.a., risulta altresì condivisibilmente posta in risalto dalla difesa dell'appellato CAPORIZZI, l'irrilevanza, da sola, della concentrazione del capitale sociale in mano pubblica -che la gravata sentenza nega osservando che "il capitale sociale non è interamente in mano pubblica in quanto tra i soci figura anche ATC Spa. di Terni" e che la P.R. appellante tenta di dimostrare

onde ricondurre entro il perimetro giurisdizionale contabile il pregiudizio erariale asseritamente subito dalla Regione Umbria per effetto della mala gestio che avrebbe caratterizzato la conduzione societaria nel periodo di riferimento- ai fini pretesi dal requirente, ovvero -appunto- l'affermazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sul rappresentato illecito amministrativo-contabile. Infatti, la difesa CAPORIZZI correttamente argomenta sul punto, che "Vero è che, all'epoca della sua costituzione alla fine del 2010, UTPLM veniva ad inglobare e a subentrare a varie società consortili partecipate; [...] Tuttavia, il fatto per cui il capitale sociale di UTPLM spa sia stato <in mano pubblica> non vale a mutarne il rango di soggetto di diritto privato", in quanto secondo la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. C. Cass. (cfr. ex plurimis la sent. n. 22712/2019), *"la società a partecipazione pubblica ha autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, non perdendo la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, e conservando natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, pubblico essendo soltanto il soggetto che partecipa ad esse, sicché non è configurabile un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione idoneo a radicare la .giurisdizione della Corte dei Conti"*.

La natura concessoria (o meno) del rapporto intercorrente tra

U.T.P.L.M. s.p.a. e la Regione Umbria -sulla cui effettiva sussistenza, esclusa dai giudici di prime cure, lungamente s'intrattiene l'appellante, onde rappresentare l'esistenza dell'imprescindibile rapporto di servizio che farebbe rientrare pienamente l'azione esercitata nel perimetro della giurisdizione contabile- non è, in definitiva, particolarmente rilevante, visto che, anche se la Società partecipata in questione si prestasse ad essere descritta quale concessionaria di servizio pubblico -e resta estremamente difficile immaginarlo, considerata l'apertura dell'oggetto sociale anche ad attività di carattere privatistico con conseguente inconfigurabilità della Società quale soggetto esercente uno o più servizi "in sostituzione" dell'Ente pubblico concedente- come condivisibilmente posto in risalto dall'impugnata decisione, *"laddove la P.A., per l'espletamento di propri compiti istituzionali, si avvale di società di diritto privato da essa partecipate, l'esistenza di un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile può essere configurata in capo alla società, non personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa, essendo questa dotata di autonoma personalità giuridica"* (Sez. App. Sicilia, sent. n. 38/2016, contenente un'accurata ed estremamente apprezzabile descrizione dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte regolatrice sull'argomento "società pubbliche").

In ogni caso, la Sezione reputa corretto quanto osservato dai primi giudici, secondo cui U.T.P.L.M. s.p.a. non riveste il ruolo del

"concessionario", "non ricorrendo alcuna delle caratteristiche operative e strutturali deponenti per tale tipo di rapporto, fra cui il rischio di gestione assunto in capo al Concessionario o lo sbarramento rispetto ad altri operatori del mercato, laddove invece ben diversamente l'ambito del trasporto pubblico su gomma e ferro risulta improntato a criteri concorrenziali. [...]

Il fatto [...] che UTPLM Spa possa partecipare alla realizzazione di scopi pubblici tramite l'attività di t.p.l. non vale a tramutarne la forma e la natura, conseguentemente a radicare la giurisdizione contabile (v. Cass., SS.UU., n. 22712/2019; v. anche Cass., SS. UU. 27.12.2017, n. 30978).

Pertanto, UTPLM Spa. è e rimane un soggetto di diritto privato con organizzazione societaria di stampo civilistico, costituito con l'obiettivo di realizzare una gestione più efficiente dell'attività di t.p.l. -così da aumentarne le potenzialità produttive e incrementare il soddisfacimento della collettività- appunto, attraverso l'esternalizzazione" (cfr. memoria difensiva di Lucio CAPORIZZI).

Del resto, sull'inconfigurabilità di U.T.P.L.M. s.p.a. come società concessionaria di pubblico servizio, si soffermano, con argomentazioni approfondite e pregevoli, tutte le memorie difensive degli appellati (rientranti nel gruppo degli Amministratori della Società partecipata in parola); argomentazioni su cui, peraltro, non ci si sofferma oltre, in ragione della non decisiva incidenza di tale punto, sul piano sostanziale, al fine di rivelare la sussistenza (o meno) nel caso di specie, della

giurisdizione della Corte dei conti, esclusa -come detto- dall'avvenuta vocatio in ius, non della Società medesima, ma dei soggetti membri dei suoi organi sociali.

Ciò posto, con specifico riferimento alla posizione degli Amministratori di U.T.P.L.M. s.p.a. -investita sotto il profilo della pretesa sussistenza della giurisdizione d'appello, dal primo motivo di gravame, qui esaminato- è -ancora una volta- corretto quanto considerato dalla Sezione territoriale -nonché dagli appellati nelle rispettive memorie di costituzione- secondo cui il pregiudizio economico (asseritamente) subito dagli Enti pubblici/soci, avrebbe potuto essere loro contestato -in assenza dell'imprescindibile rapporto di servizio tra gli Enti medesimi ed i soggetti de quibus- soltanto in presenza di *"dimostrazione puntuale di specifiche e precise condotte truffaldine, appropriative o distrattive, dei soggetti facenti parte della compagine societaria"*, tali da integrare a carico di costoro, in altri termini, *"l'esistenza di una appropriazione o una distrazione dalla finalità pubblicistica"*; unica ipotesi, quest'ultima, in cui i componenti degli organi sociali gestori, potrebbero cagionare danno erariale diretto al socio pubblico. Laddove nel caso di specie, tale nocumento sarebbe derivato da *"specifiche e ben individuate erogazioni di denaro pubblico effettuate dai soci pubblici (Regione Umbria e Provincia di Perugia) nei confronti della società partecipata"*, effettuate in presenza di (dedotta) gestione inefficiente di quest'ultima e rispetto alle quali gli Amministratori di U.T.P.L.M. s.p.a. non hanno

adottato alcun atto deliberativo, bensì hanno -evidentemente- soltanto fatto richiesta.

Il Collegio ritiene di dover conclusivamente osservare, onde evidenziare l'infondatezza del primo motivo d'appello -nonché degli altri che oltre verranno esaminati- che le rilevanti inefficienze gestorie che ad avviso del requirente contabile umbro avrebbero caratterizzato la s.p.a. U.T.P.L.M., sarebbero state idonee -in linea teorica, cioè sempre che effettivamente sussistenti- ad aprire la strada all'esercizio delle funzioni che il TUSP affida alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Infatti, gli artt. 5, commi 3° e 4°, e 20, comma 4°, del TUSP prevedono che "a fini conoscitivi" debbano essere trasmessi a tali Sezioni territoriali, l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta e i piani di razionalizzazione. È altresì prescritta analoga comunicazione alla magistratura contabile anche con riguardo ad altre importanti scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche. Sono infatti oggetto di comunicazione: l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8), la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18), così come l'eventuale piano di risanamento, al verificarsi di una crisi di impresa (art. 14, comma 5°, da leggere in combinato disposto con i commi 2° e 3° TUSP). I poteri di controllo esercitabili -ricavabili *per relationem*, in base alle sezioni richiamate come "competenti", dallo stesso TUSP- consistono, per quanto specificamente riguarda le Sezioni

regionali di controllo, in una verifica di legittimità/regolarità nell'ambito del bilancio dell'Ente partecipante, volta a valutare l'impatto quantitativo che l'eventuale disavanzo della partecipata, può avere sull'equilibrio di bilancio dell'Ente, anche in modo "prospettico". Più chiaramente è a dirsi che per le Sezioni regionali di controllo, il monitoraggio della Corte sul "gruppo ente territoriale" appartiene alla tipologia dei controlli esterni, controlli che sono stati rafforzati dal D.L. n. 174/2012.

Quanto appena ricordato, riveste ad avviso del Collegio, particolare rilievo ai fini della non esercitabilità rispetto alle vicende di *mala gestio* stigmatizzate dalla P.R. appellante, della funzione giurisdizionale contabile, che trova ingresso in vicende quali quella all'esame, entro i confini delineati dall'art. 12 TUSP - precedentemente riportato- di cui -come detto in precedenza- non ricorrono in fattispecie le ipotesi; diversamente dalle funzioni di controllo, il cui raggio d'azione avrebbe potuto in linea di principio riguardarle.

Se, del resto -come evidenziato dalla difesa dell'appellato DE PAOLIS nella propria memoria di costituzione- l'intento della Procura Regionale era quello di contestare la violazione del c.d. "divieto di soccorso finanziario" introdotto dall'art. 6, 19° comma, D.L. n. 78/2010 (convertito, con modifiche, con L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.) -e dopo l'abrogazione della norma, riprodotto in termini analoghi dall'art. 14, 5° comma, del TUSP- secondo cui alle Amministrazioni che detengano quote di partecipazione in

organismi societari svolgenti attività di pubblico interesse è precluso (ma non in senso assoluto) di porre in essere operazioni ivi specificamente individuate, è di tutta chiarezza che la violazione di tale divieto mediante erogazioni per tal motivo illecite, avrebbe potuto essere contestata, non agli organi sociali della Società che ne avesse tratto beneficio, ma ai soggetti preposti alle Pubbliche Amministrazioni che quel finanziamento abbiano deciso ed erogato, così arrecando nocumento al patrimonio delle Amministrazioni stesse; giacché per altro verso, *"nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla mala gestio dei suoi organi sociali di norma non integra il danno erariale, in quanto si risolve in un vulnus gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci"* (cfr. memorie difensive degli appellati LONGHI e PETRONI).

C. Il secondo motivo di gravame è incentrato su: NULLITA' EX ART. 91, COMMA 5, D. L.VO N. 174/2016 DEI CAPI 1.2 E 2 DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI DECLINANO LA GIURISDIZIONE CONTABILE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE UMBRIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PERUGIA. VIZIO DI ULTRA O EXTRAPETIZIONE. INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA MEDESIMA DECLINATORIA.

Con tale motivo d'appello il requirente, richiamati gli argomenti esposti nell'atto di citazione a sostegno della descrizione come *"a fondo perduto, estemporanee ed avulse da un serio piano di*

ristrutturazione", delle erogazioni deliberate in favore di U.T.P.L.M. dagli amministratori regionali e provinciali "sotto varie forme (prestiti, aumenti di capitale, contributi straordinari, anticipazioni di cassa)", ha contestato l'aggancio dello statuito difetto di giurisdizione contabile, rispetto all'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, ricordando che "tali ulteriori finanziamenti" erano "stati concessi con motivazioni apparenti, facendo riferimento ad alcune norme che, peraltro, subordinavano tali erogazioni a precise condizioni, assenti nel caso di specie".

Ma in particolare, la P.R. appellante deduce la nullità di tale pronuncia ex art. 91, comma 5°, C.G.C., in base al quale *"nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile si applica l'art. 101, comma 2, del c.p.c., a mente del quale ove il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve a pena di nullità sospendere la decisione ed assegnare alle parti un termine per prendere posizione su di essa"*, in quanto nel caso di specie, *"ancorché il difetto di giurisdizione fosse stato sollevato dai componenti della Giunta Regionale e del Consiglio Provinciale di Perugia, l'eccezione era stata formulata in termini diversi rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice per escludere la giurisdizione nei confronti degli stessi soggetti"*; il che darebbe comunque luogo, se non alla prospettata nullità, a vizio di ultra o extrapetizione ai sensi dell'art. 101, comma 3, C.G.C., per avere il giudice di prime cure declinato la giurisdizione di questa Corte dei conti in relazione a profili diversi da quelli prospettati dalle difese dei

componenti della Giunta Regionale e del Consiglio Provinciale convenuti in giudizio.

Riguardo, in ogni caso, l'infondatezza dell'avversata statuizione, il P.R. appellante, richiamando le contestazioni mosse ai ridetti soggetti nell'atto introduttivo del giudizio -che sarebbero state, secondo la sua prospettazione, del tutto travisate dalla Sezione territoriale- ha rappresentato la non divisibilità della descrizione degli amministratori regionali e provinciali, non quali *"amministratori pubblici ma quali rappresentanti del socio pubblico, facendone discendere una più ridotta responsabilità, non per qualsiasi danno cagionato nell'esercizio delle loro funzioni (come dispongono le norme [...] richiamate) ma limitatamente al danno diretto al socio pubblico ovvero alla perdita di valore della partecipazione societaria ex art. 12 D. L.vo n. 175/2016"*. Contestando in modo dettagliato i presupposti e le conclusioni del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, nonché ponendone in risalto gli aspetti (ritenuti) significativamente contraddittori ed erronei ed altresì la noncuranza rispetto alla stigmatizzazione di un'anticipazione di 17 milioni di euro concessa ad U.T.P.L.M. da parte della Sezione regionale di controllo umbra, il requirente ha osservato che *"non ci si trova di fronte a finanziamenti operati dalla Regione Umbria in quanto socio pubblico, ma come soggetto titolare ex lege del t.p.l., al soggetto gestore dello stesso (che, incidentalmente, è anche una società partecipata dalla Regione)"*, ovvero *"non in quanto*

rappresentanti del socio pubblico di Umbria TPL e Mobilità s.p.a., [...] ma come amministratori regionali" e in ogni caso "le delibere adottate hanno cagionato un danno diretto al patrimonio del socio pubblico, depauperato immediatamente delle somme corrispondenti, erogate con disarmante superficialità da parte dei soci pubblici, e mai rientrate nelle casse regionali e provinciali", con conseguente sussistenza di giurisdizione contabile ex art. 12, comma 2, C.G.C., alla luce delle chiare e ben definite contestazioni di addebito descritte a carico dei soggetti de quibus, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Riguardo l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 20/1994 -che ha condotto la Sezione territoriale a dichiarare il difetto di giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori regionali e provinciali convenuti in giudizio- l'appellante sostiene che nel caso di specie ci si trova di fronte a decisioni immotivate, arbitrarie e irrazionali, in quanto tali pacificamente sottoponibili al vaglio della Corte dei conti, tant'è vero che sin dall'inizio l'Ufficio di Procura ha posto in risalto come *"le delibere regionali e provinciali di concessione di ulteriori finanziamenti pubblici a fondo perduto a Umbria TPL e Mobilità s.p.a. sono [...] assolutamente apodittiche ovvero dotate di mere motivazioni di stile, tenuto altresì conto che la grave situazione della società era ben nota agli amministratori pubblici [...] e nonostante questo non sono state adottate iniziative volte a ricondurre la gestione della società che gestiva il t.p.l. nell'alveo*

della prudenza che la disperata situazione finanziaria della società imponeva". Operata ampia descrizione -anche con rinvio all'atto di citazione- degli atti deliberativi ritenuti forieri di danno pubblico, il requirente appellante ha rappresentato che "applicando agli atti amministrativi di cui sopra i principi espressi dal costante orientamento della Cassazione in tema di sindacabilità dell'attività discrezionale da parte del giudice contabile, emerge la palese illegittimità degli atti adottati, in assenza delle condizioni previste dalla legge per poter concedere ulteriori finanziamenti al soggetto gestore del t.p.l. o alla società partecipata. In questi termini, pertanto, tali atti possono ben essere sindacati dal giudice contabile per verificarne la legittimità, razionalità, logicità, congruenza con i fini pubblici". L'erroneità della tesi seguita dai primi giudici, sarebbe confermata ad avviso del requirente proponente gravame, dal non aver potuto indicare il giudice dotato di giurisdizione innanzi al quale riassumere il giudizio.

Preliminarmente -sebbene il PM di udienza abbia espresso rinuncia all'eccezione sollevata ex art. 91, comma 5°, C.G.C., nell'atto d'appello- il Collegio reputa di dover precisare, sull'argomento, che l'esame *ex officio*, eseguito dal Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza (o meno) della giurisdizione dalla Corte dei conti, mediante rilievo di questioni non rappresentate dalle parti, non induce violazione del secondo comma dell'art. 101 codice di procedura civile (*"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il*

giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), cui fa rinvio l'art. 7, 2° comma, C.G.C. ("Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali"); ovvero, pur se la ridetta statuizione viene adottata in assenza di contraddittorio, su tale tema la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato (cfr. ordinanza n. 6218/ 2019, che richiama la precedente ordinanza n. 19372/2015) che "le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali".

Il che fa rilevare, comunque, l'infondatezza dell'eccezione de qua. Riguardo l'avversata dichiarazione di difetto di giurisdizione contabile sull'operato dei soci pubblici [ovvero, degli amministratori regionali (MARINI, CASCIARI, BRACCO, CECCHINI, RIOMMI, ROMETTI, ROSSI, VINTI, PAPARELLI, BARTOLINI e CHIANELLA) e della Provincia di Perugia (ALLEGRINI, ARMILLEI,

BACCHETTA, BALDELLI, BASTIOLI, BECCHETTI, BRAVI, CAPITANI, CARLOIA, FUGNANESI, GRANOCCHIA, LEONELLI, MANINI, PINAGLIA, RASIMELLI, SECONDI e ZAMPA) che hanno sottoscritto le delibere di erogazione dei finanziamenti in contestazione], la Sezione territoriale ne ha posto il fondamento sulla mancata prova da parte del requirente della ricorrenza di alcuna delle ipotesi indicate dal ridetto art. 12 TUSP, *"non essendo rinvenibile né danno diretto al patrimonio del socio pubblico, né pregiudizio al valore della partecipazione derivante da condotte anche omissive tenute nell'esercizio di diritti di socio"*; ciò in quanto -secondo il condivisibile assunto dei primi giudici- *"nel caso di specie [...] l'azione della società, imputata di mala gestio, non può porsi nell'indispensabile rapporto di causalità diretta ed immediata con il depauperamento del socio pubblico, mancando ogni dimostrazione di tale nesso in quanto l'Attore afferma indiscriminatamente il carattere pregiudizievole di ogni apporto di denaro pubblico, senza oltretutto tener nel debito conto la circostanza, non revocabile in dubbio, che tali apporti finanziari contribuirono alla prosecuzione di un servizio essenziale quale quello del trasporto locale, attraverso il quale trovano attuazione fondamentali diritti (alla libertà di circolazione, alla mobilità, alla salute e via dicendo), tutelati sia dalla Carta costituzionale che dall'Ordinamento europeo (cfr., a tale ultimo riguardo, gli artt. 14 e 106 del TFUE).*

In sostanza, la Procura contabile non ha prospettato e dimostrato le

condotte, anche omissive, attraverso le quali i soggetti convenuti quali rappresentanti dei soci pubblici abbiano provocato un pregiudizio diretto al valore della partecipazione societaria".

Sul punto, inoltre, non può trovare adesione la tesi di parte appellante, che vorrebbe affermata la giurisdizione contabile in ragione della chiamata in causa dei convenuti quali "amministratori e dipendenti della Regione" (pag. 39 appello) e non "quali rappresentanti del socio pubblico", con conseguente fondamento della giurisdizione contabile ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 76/2000, per la responsabilità connessa all'esercizio delle loro funzioni intese in senso ampio, anziché nei termini più circoscritti sanciti dall'art. 12, comma 2° del D.lgs. 175/2016 (TUSP).

L'art. 33 del D.lgs. 76/2000 (*"Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208"*), intitolato "Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia", così dispone: *"1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali"*.

Va in proposito evidenziato, in primo luogo, che il d.lgs. 76/2000 è

stato adottato in attuazione della legge n. 208/1999, concernente disposizioni in materia finanziaria e contabile, che in particolare all'articolo 1, comma 4, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge n. 94/1997; si tratta, dunque, di un provvedimento avente tale specifico scopo di adeguamento. Entro tali confini, si è sostanzialmente stabilito, con l'art. 33 dianzi riportato e richiamato dalla Procura appellante, che il diritto al risarcimento del danno erariale, in particolare a titolo di responsabilità amministrativa indiretta di amministratori e dipendenti regionali, trova i suoi presupposti nel danno per la Regione, nell'antigiuridicità del fatto dannoso contestato, nella condotta posta in essere in violazione degli obblighi di servizio con l'Amministrazione danneggiata, nel nesso causale tra la condotta ed il danno, ed infine nel dolo o nella colpa grave nella consumazione del fatto illecito; ciò in quanto con tale norma (il citato art. 33), si rinvia per gli amministratori ed i dipendenti delle regioni ordinarie, agli istituti vevoli in materia, e in particolare all'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, introdotta dall'art. 1, co. 3, L. 20/94, ricadente sul dipendente pubblico che concorra nell'altrui illecito amministrativo omettendo con dolo o colpa grave la tempestiva denuncia delle condotte dannose.

Ciò posto, è di tutta evidenza che i limiti posti dall'art. 12 TUSP (precedentemente riportato) al perimetro entro il quale si applica

la giurisdizione contabile con specifico riferimento agli organismi societari partecipati da Enti pubblici, trovano la loro ragion d'essere -appunto- nella specialità di tale ambito di applicazione; che è tale da aver richiesto, con specifico riferimento alla posizione dei rappresentanti dell'ente partecipante (comma 2°), di assoggettarli all'azione di responsabilità erariale solo qualora abbiano posto in essere una condotta, connotata in termini di dolo o colpa grave, che, esplicandosi nell'esercizio (o nel mancato esercizio) dei diritti di socio, abbia cagionato una riduzione del valore della partecipazione pubblica detenuta dall'Ente medesimo, con conseguente limitazione a tale valore della medesima responsabilità.

Poiché l'ipotesi di danno erariale formulata dalla Procura appellante è strettamente connessa alla qualità di soci di Umbria mobilità e TPL rivestita dalla Regione Umbria e dalla Provincia di Perugia, la stessa ricade necessariamente, in quanto riferita ai rappresentanti degli organi politici dell'Ente, nell'alveo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), con conseguente applicabilità di tale disposizione, avente carattere speciale rispetto all'art. 33 del D.lgs. 76/2000; e con conseguente infondatezza della doglianza, contenuta nel motivo di gravame qui scrutinato, volta ad argomentare sul titolo di chiamata in giudizio degli appellati (che sarebbero stati evocati in giudizio quali "amministratori" e non "quali rappresentanti del socio pubblico nella società partecipata").

Acclarata dunque la non ricorrenza nel caso di specie, di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 12 TUSP ed in particolare di una fattispecie di danno patrimoniale diretto, merita altresì conferma il percorso motivazionale seguito dalla Sezione territoriale, nell'escludere la sussistenza della giurisdizione contabile nella fattispecie descritta nel libello accusatorio, in relazione ad un secondo profilo, legato ai limiti esterni di tale giurisdizione, ovvero alla insindacabilità nel merito della condotta dei soci pubblici (gli amministratori regionali e provinciali), *"a meno di non pretendere di sostituirsi alle scelte discrezionali dell'Amministrazione, oltretutto adottate in un contesto, come quello descritto, caratterizzato da livelli massimi di delicatezza e problematicità. [...] Delle due, l'una: o il danno erariale viene ancorato alla condotta del socio privato -come sembra fare la Procura nelle premesse della citazione- e in tal senso la cognizione da parte di questa Corte è preclusa dal carattere non in house della Società e dalla qualifica privata degli amministratori, non avvinti, contrariamente a quanto ritenuto, da rapporto di servizio con la P.A.; ovvero si ritiene che il danno scaturisca dalla condotta <dissennata> del socio pubblico -come la Procura sembra fare nelle conclusioni- cadendo però in contraddizione rispetto alle premesse. Nel secondo caso, però, l'affermazione della giurisdizione del Giudice contabile incontra limiti di assoluto rilievo in quanto afferiscono all'impossibilità di sostituirsi alla P.A. nella valutazione di opportunità della singola strategia e gestione di scelte*

amministrative, peraltro in questo caso connotate da matrici di diversa natura, sociali, economiche e politiche".

Nel richiamare la giurisprudenza della S.C. che ha indicato i principi intesi a tracciare il perimetro di confine entro cui va esercitato il sindacato del giudice contabile sulle scelte amministrative, la gravata decisione ha apprezzabilmente osservato che *"Nel caso che ne occupa e in questa sede giudiziaria, [...] non possono essere mosse censure all'operato dei pubblici amministratori, poiché costoro hanno agito pur sempre all'interno di quei canoni di ragionevolezza e di non abnormità che rendono insindacabili le relative scelte.*

In buona sostanza -e non potrebbe essere diversamente- non è consentito a questo Giudice di ingerirsi nella valutazione di scelte discrezionali, gestionali e strategiche adottate dalla P.A., salvo la verifica di macroscopiche abnormità, illogicità o irrazionalità.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha dovuto fronteggiare la necessità di effettuare un'opera di bilanciamento tra contrapposte esigenze, tra cui quelle, essenziali, afferenti la non interruzione dell'esercizio del pubblico servizio di trasporto (in disparte l'ulteriore profilo relativo alle conseguenze di carattere sociale derivanti dalla perdita di un considerevole numero di posti di lavoro dei dipendenti della Società); opera di valutazione e bilanciamento che, per sua natura, è inequivocabilmente sottratta alla valutazione del giudice contabile [...] I canoni di buon andamento, scaturenti dall'art. 97 della Costituzione e codificati nella legge 7 agosto 1990

n. 241, comportano che la condotta dei pubblici amministratori, pur sempre insindacabile sotto il profilo dell'opportunità o convenienza, possa essere valutata dal giudice unicamente per verificare se risulti macroscopicamente esulante da criteri di economicità ed efficacia, che però possono e debbono essere apprezzati solo alla luce di un giudizio ex ante (mai ex post).

Ferma restando, dunque, la sindacabilità della violazione di norme cogenti, le scelte discrezionali dell'Amministrazione sono sindacabili: a) laddove esulano dai fini dell'Ente; b) laddove pur rientrando in astratto nell'ambito di codesti fini, si articolano in misure applicative palesemente irragionevoli o estranee rispetto ai fini in astratto perseguiti; c) laddove, pur rientrando in astratto nell'ambito di codesti fini, diano luogo a risultati (rappresentabili ex ante) che, in termini di rapporto tra obiettivi e costi, si palesino del tutto contrastanti con i principi di economicità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.

E che nella fattispecie non ci si trovi di fronte ad ipotesi di macroscopica illogicità (che solo in quanto tale avrebbe reso possibile un sindacato) emerge a più riprese sia nell'informativa della Guardia di Finanza sia nello stesso atto di citazione".

Analizzate con attenzione le risultanze degli atti di causa chiaramente deponenti a favore di quest'ultima osservazione, i primi giudici hanno sottolineato la non condivisibilità dell'indicazione attorea "circa l'assoluta carenza, o insufficienza, di motivazione (definita mera motivazione di stile, pag. 71 citazione

[riproposta in gravame]] *contenuta nelle delibere con le quali furono effettuate, da Regione e Provincia, le erogazioni oggetto di contestazione*", poiché "Le argomentazioni addotte [...] non possono essere considerate né irrazionali né abnormi. Si tenga conto, ex pluribus, della deliberazione della Giunta regionale n. 339/2016 che, in merito alla moratoria sulla restituzione dell'anticipazione concessa, fa riferimento a <criticità finanziarie che hanno caratterizzato il settore del trasporto pubblico, anche a seguito dei tagli lineari adottati dai Governi sui trasferimenti che si sono susseguiti in questi ultimi anni e del sensibile ritardo con cui vengono effettuate le erogazioni delle rate del fondo nazionale>, situazione che, nel caso di specie, <risulta ancor più complessa e delicata dalla situazione creditoria vantata nei confronti di Enti e società operanti fuori regione in conseguenza dello svolgimento dei servizi effettuati per conto degli stessi> [...]"; Proseguendo nell'esame di passaggi motivazionali contenuti nelle D.G.R. "incriminate", la Sezione territoriale ha conclusivamente svolto il decisivo, ed incensurabile rilievo, secondo cui *"La Procura, d'altra parte, non ha prospettato -né in concreto avrebbe potuto farlo, dato il vincolo che nello specifico limita il sindacato di questo stesso Giudice- le soluzioni alternative che, se praticate, avrebbero evitato l'asserito danno (in disparte le generiche formule adottate quali <gestione più oculata ed efficiente ... l'azione avrebbe dovuto essere ben più energica ed incisiva nell'opera di risanamento, improntata a cautela e prudenza ...>).*

[...] si ribadisce, prospettare diverse soluzioni esulerebbe anche dai poteri della Procura, oltre che dalle prerogative del Collegio, non potendosi ipotizzare una sostituzione nelle scelte dell'Amministrazione".

Ebbene, l'esclusione della giurisdizione contabile stabilita con la sentenza impugnata, va ritenuta meritevole di conferma anche sotto l'aspetto appena esaminato, nel dolersi del quale parte appellante ha rilevato che le deliberazioni amministrative di sostegno alla Società partecipata, suddette sarebbero state adottate con *"mere motivazioni di stile"* basate su *"astratte possibilità provviste da specifiche norme (in presenza di precise condizioni assenti nel caso di specie)"*, in assenza di progetto di sviluppo e di riforma del settore indicato dall'art. 1, comma 295, L. n. 44/2007 quale presupposto per poter erogare alla società la quota da parte della compartecipazione regionale al gettito dell'arcisa sui gasolio da automazione, in presenza di una crisi di liquidità esistente sin dalla sua costituzione (2010) e non avente quel carattere di temporaneità che avrebbe legittimato il contributo straordinario previsto dalla legislazione regionale e giustificato la moratoria della restituzione dell'anticipazione straordinaria di 17 milioni di euro.

Ora, non solo tali rilievi vengono svolti per la prima volta nell'atto d'appello senza essere stati inseriti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado -dove il requirente si limitava a censurare in sé per sé la scelta di erogare a vario titolo somme di denaro alla

Società che gestiva il trasporto pubblico locale nonostante la sua (asserita e indimostrata) prossimità alla decozione- ma anche investono il merito, ovvero l'opportunità, delle scelte decisionali degli Enti coinvolti, senza in alcun modo sostenerne concretamente, in particolare sul piano probatorio, l'illegittimità o "almeno" l'illogicità e l'irragionevolezza che potrebbero in linea teorica giustificare il sindacato ad opera del giudice contabile.

Oltre a ciò, risulta corretto quanto evidenziato dalla difesa dell'appellato ROMETTI, secondo cui *"Con L.R. 29.11.2012 n. 21 [...] la Regione dell'Umbria autorizzava la spesa di Euro 5.075.000,00 a titolo di sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale di UMTPL (società a partecipazione pubblica di cui la Regione era socia al 20,3%) e autorizzava la Giunta Regionale a compiere tutte le operazioni necessarie. Come risulta dalle delibere di esecuzione dell'aumento di capitale (n. 1049 del 3.9.2012, nn. 1415 e 1420 del 12.11.2012 [...]) l'operazione, attuata a seguito della presentazione di un Piano di ristrutturazione e rilancio di UMTPL elaborato dallo studio Santucci & Partners, era finalizzata allo sviluppo della società e a garantire l'efficienza e la razionalizzazione della gestione nel medio e lungo periodo unitamente al mantenimento dell'integrità del patrimonio pubblico. Con la successiva L.R. 9.4.2013 n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013) all'art. 27 la Giunta Regionale veniva autorizzata a concedere nel corso dell'esercizio 2013 a UMTPL, quale azienda affidataria della gestione dell'infrastruttura*

ferroviaria, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di Euro 20 milioni.

Tale norma prevedeva infatti che gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale provvedessero a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati.

Le anticipazioni erano finalizzate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'azienda e a garantire la continuità del servizio come previsto dalla norma regionale, nonché dal Regolamento CE n. 1370/2007.

Alla disposizione normativa la Giunta Regionale dava attuazione con le delibere n. 435 del 13.5.2013 e n. 1172 del 21.10.2013 [dalle quali] risulta chiaramente che la Giunta Regionale si è soltanto limitata a dare attuazione al vincolante comando legislativo disponendo l'erogazione della somma per le finalità indicate dal legislatore.

La legge regionale, infatti, ha autorizzato la spesa stabilendo le finalità che le somme erano destinate a soddisfare e le modalità della erogazione, cosicché all'amministrazione regionale non rimanevano spazi di discrezionalità concessi dal legislatore, se non per la scelta delle modalità di attuazione del comando legislativo che risultano coerenti al perseguimento dei fini fissati dalle leggi regionali".

In attuazione di tali indicazioni normative regionali -tra l'altro, piuttosto dettagliate- gli amministratori (regionali e provinciali) hanno assunto scelte non sindacabili nel merito nella presente sede giurisdizionale contabile, essendo tra l'altro univocamente convergenti verso la finalità, non del mantenimento in vita della Società al mero scopo di evitarne il dissesto finanziario, ma di garantire la prosecuzione di un servizio pubblico essenziale per la collettività, così scongiurando oltremodo svantaggiose ripercussioni sugli utenti del servizio di trasporto locale e sui livelli occupazionali, nonché creando i presupposti per consentire il trasferimento di quest'ultimo a Busitalia Sita Nord S.r.l., avvenuto nel 2013 proprio grazie al mantenimento in funzione della linea ferroviaria esistente.

Come ulteriormente sottolineate dalle difese degli appellati, risulta quanto meno inconferente il richiamo della Procura appellante alla sentenza n. 5/2018 della Sezione Giurisdizionale Regionale della Valle d'Aosta, poiché nel caso vagliato da quest'ultima pronuncia -anch'esso legato a un'ipotesi di responsabilità per danno erariale conseguente all'erogazione di finanziamenti regionali in favore di una società a partecipazione pubblica- si tratta di somme stanziare a favore di una casa da gioco (il Casinò de la Vallée SpA), al fine di mantenere in vita una gestione che, precisa nella sentenza la Sezione valdostana, *“pur se di grande rilevanza per l'economia della Regione, non può essere qualificata come essenziale per la tutela di interessi supremi dello*

Stato, o nel caso di specie, della Regione"; il che evidentemente preclude la possibilità di ravvisare analogie tra il caso dell'amministrazione valdostana e quello scrutinato nella decisione qui gravata, *"se non per stabilire ancora una volta la prevalenza che nel giudizio di legittimità delle scelte politiche amministrative assume la salvaguardia di un interesse pubblico essenziale come quello del trasporto pubblico locale (si veda anche Cass., Sez. Unite, n. 1408/2018), rispetto ad una attività che ha fini di lucro solo indirettamente e non necessariamente collegati allo sviluppo dell'economia locale"* (cfr. memoria difensiva dell'appellato ROMETTI).

Il Collegio, infine, non ritiene di poter aderire neppure all'osservazione conclusiva -dell'esaminato motivo di gravame- proposta dalla Procura appellante, secondo cui l'erroneità della tesi seguita dai primi giudici, sarebbe confermata dal non aver potuto gli stessi, indicare il giudice dotato di giurisdizione innanzi al quale riassumere il giudizio. Invero, la ragione di tale mancata indicazione è squisitamente tecnica, ed ancorata alla circostanza che l'esame della questione proposta nell'atto introduttivo del giudizio (danno alla finanza pubblica da erogazione/utilizzo di finanziamenti pubblici) è in astratto rientrante nella giurisdizione esclusiva di questa Corte e *"non è confondibile con altri rimedi giuridici concorrenti che competono ad altri plessi magistratali (si pensi all'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 impugnabile dinanzi all'A.G.O.)"*; tuttavia, nel caso di specie, non

può in concreto rappresentare oggetto del sindacato affidato al giudice contabile -hanno ancora, cogliendo nel segno, osservato i giudici di prime cure- per *"quanto detto in ordine alla insindacabilità delle scelte discrezionali dei pubblici amministratori"*.

Per quanto rilevato, neanche il secondo motivo di gravame può trovare accoglimento.

D. Il terzo motivo d'appello riguarda, infine, l'ERRONEITA' DEL PUNTO 4 DELLA SENTENZA CHE ASSOLVE I DIRIGENTI E FUNZIONARI REGIONALI.

Con tale motivo, la P.R. appellante si duole della superficialità dell'esame degli atti del giudizio, che ha costituito preludio della statuizione avversata, ricordando come nel caso di specie, riguardo le verifiche sul corretto adempimento degli obblighi della Società in tema di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria affidata in gestione ad U.T.P.L.M. nel 2014 dalla Regione Umbria, proprio quest'ultima ha *"esplicitamente affermato [...] che nessun tipo di controllo sostanziale era stato mai operato"* e come i molteplici inadempimenti contrattuali riferiti alla gestione, alla manutenzione e al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria -*"dal 2014 la società in perenne crisi di liquidità, ha traslato sulla Regione il costo del proprio personale, utilizzando a tal fine il corrispettivo per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, [...]"*- non siano emersi mediante gli specifici *"controlli che la Regione avrebbe dovuto effettuare [...] prima di disporre il pagamento del contributo contrattualmente stabilito per la*

manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria". Tanto che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria dall'Ufficio di Procura regionale -odierno appellante- "emergeva che i pagamenti del corrispettivo del servizio da parte della Regione erano avvenuti su semplice presentazione di una generica fattura da parte della società partecipata avente ad oggetto <contributo Regione Umbria accordo di programma infrastruttura> senza alcuna documentazione attestante l'attività svolta".

Quindi, diversamente da quanto osservato e concluso sull'argomento dalla Sezione territoriale, *"un sereno ed attento esame della notevole mole di atti depositata dalla Procura avrebbe dovuto condurre ad affermazioni del tutto diverse, piuttosto che ad una assoluzione la cui motivazione è condensata in sei righe".*

Il requirente appellante ha terminato la descrizione dei propri rilievi a carico dell'impugnata decisione, rilevando che *"contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il criterio propositivo della ripartizione dell'addebito tra i corresponsabili è stato puntualmente indicato e motivato nell'atto di citazione"* e che, comunque, l'individuazione (e la definizione di tale criterio) spetta ex lege in via esclusiva al giudicante e non al requirente.

Ora, il Collegio osserva in proposito, che quanto sul punto argomentato dalla Sezione umbra, è meritevole di conferma nelle statuizioni conclusive, pur se abbisognevole di integrazione motivazionale.

Invero, nella pronuncia impugnata i primi giudici hanno sinteticamente osservato quanto segue:

"[...] la censura mossa [...] afferisce alla posta di presunto danno (di € 4.710.906,99) relativa alla <liquidazione dei compensi per la manutenzione della infrastruttura ferroviaria senza alcun controllo sull'effettivo adempimento degli obblighi della convenzione> [...] In particolare, la condotta omissiva [...] riguarderebbe il materiale adempimento dell'obbligo asseritamente esplicitato nel contratto di servizio, cui sarebbero stati tenuti appunto i dirigenti e, a cascata, i funzionari e gli impiegati incaricati.

Ciò si desume da quanto riportato in citazione a pag. 54, ove dapprima si dà conto della corposa documentazione depositata già in risposta all'invito a dedurre dal geom. Antonelli, afferente i verbali di verifica biennali di alcuni impianti della linea ferroviaria in questione; poi però si contesta l'idoneità probatoria di tale materiale documentale, ritenendo la Procura che <Il giudizio negativo non cambia neppure all'esame della documentazione allegata dal geom. Antonelli ... Si tratta di verifiche diverse ... previste a fini di vigilanza sulla sicurezza di esercizio dei trasporti a impianti fissi, ma non dei controlli che la Regione avrebbe dovuto effettuare prima di disporre il pagamento del contributo contrattualmente stabilito per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria>.

Sul punto il Collegio ritiene, in contrario, che la documentazione versata in atti dai convenuti dipendenti regionali consente di

ritenere provata l'effettuazione di controlli periodici, non potendosi invero affermare che la validità delle verifiche possa dipendere da una specifica norma di riferimento che le disponga, piuttosto che dal contenuto effettivo dell'attività espletata.

Ritiene altresì il Collegio che siano condivisibili le considerazioni svolte dalle difese, sia negli atti scritti che nella trattazione orale, afferenti il difetto di prova della contestazione e la mancata dimostrazione degli elementi oggettivo e soggettivo del danno.

Va poi rilevato che non sono stati esplicitati in citazione, né risultano altrimenti desumibili, i criteri in base ai quali la posta di danno in esame è stata suddivisa, sia pure con formula meramente <propositiva>, dalla Procura in capo ai cinque dipendenti regionali (Arcaleni € 3.025.000,00; Angelici € 1.125.000,00; Antonelli € 500.000,00; Patacca € 50.000,00; Ferrini € 10.906,99): detta ripartizione risulta, cioè, operata sulla base di criteri apodittici, non esplicitati e non diversamente comprensibili.

Per queste ragioni, nei confronti dei predetti convenuti la domanda va rigettata nel merito.

Va solo aggiunto che la disamina della tesi accusatoria sembra adombrare una censura di omesso controllo anche riguardo al processo decisionale, cioè alla scelta di non verificare adeguatamente, mediante richiesta di idonei riscontri, l'effettivo adempimento dei dovuti controlli; scelta che coinvolgerebbe gli Organi politici che avrebbero deciso, dopo il primo esercizio, di erogare ancora la somma annua di € 4.803.049,16 in assenza di

puntuali verifiche.

Orbene, in ogni caso la contestazione, laddove fosse da ritenere avanzata, andrebbe comunque disattesa poiché la verifica circa l'adempimento di obblighi contrattualmente pattuiti rientra nelle competenze dei pubblici dipendenti e, in particolare, di quelle dei dirigenti".

Ebbene, il Collegio ritiene che tale articolazione motivazionale, pur dovendo essere confermata nelle sue conclusioni, debba essere integrata mediante l'esposizione delle risultanze documentali, stante l'accuratezza delle argomentazioni sia accusatorie che difensive, cui quelle oggi proposte dall'appellante e dagli appellati sono sostanzialmente sovrapponibili.

Riguardo la ricostruzione della P.R., questa si basa sui seguenti rilievi.

L'istruttoria eseguita dal requirente umbro avrebbe fatto emergere una non corretta esecuzione del contratto di servizio con cui, dal 2014, la Regione Umbria ha affidato ad Umbria TPL e Mobilità s.p.a. la gestione dell'infrastruttura ferroviaria (per un corrispettivo di €. 4.803.049,16 annuali, oltre IRAP e IVA), all'indomani della cessione del t.p.l. a Busitalia Sita Nord s.p.a., con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi della società in tema di manutenzione della ridetta infrastruttura -la cui verifica era stata altresì oggetto dell'attenzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Umbria- laddove risultava che *"i pagamenti alla società erano stati effettuati sulla semplice*

<constatazione dell'avvenuto espletamento del servizio di trasporto pubblico regionale>", ovvero a fronte di generiche fatture e "senza nessun'altra documentazione giustificativa" di supporto, ovvero attestante l'attività svolta, nonché "senza effettuare alcun controllo sullo svolgimento del servizio fatturato, in violazione dell'art. 7, comma 6, del contratto di servizio", prevedente che il corrispettivo del contratto di servizio sarebbe stato erogato dalla Regione "a fronte dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto"; la documentazione depositata dai convenuti nel giudizio di primo grado, sarebbe stata -ad avviso della P.R. appellante- inconferente nonché inidonea a "provare che, effettivamente, prima di liquidare le singole fatture, gli uffici regionali abbiano svolto i controlli sull'attività di manutenzione dell'infrastruttura, come contrattualmente previsto", mentre "nel corso dell'audizione del 3 luglio 2017 presso la II Commissione consiliare permanente della Regione Umbria l'ing. Mauro Fagioli (direttore dell'esercizio della parte ferroviaria di Umbria TPL e Mobilità s.p.a.) confermava che l'attività di manutenzione realmente effettuata fosse minimale e che negli ultimi due anni si fosse arrestata del tutto, per carenza di fondi".

Ciò ha indotto l'Ufficio di Procura ad esprimere -nell'atto di citazione, a pag. 55- *"dubbi che anche in questo caso le somme erogate a Umbria TPL e Mobilità s.p.a., negli anni 2014-2016, anziché costituire il corrispettivo di un servizio effettivamente svolto e teso a rendere la infrastruttura ferroviaria più efficiente, si*

siano rivelate l'ennesimo contributo a fondo perduto da parte della Regione Umbria, apparentemente giustificato dal contratto di servizio del 2011 di cui nessuno ha mai controllato l'effettiva esecuzione", dovendosi reputare a tal fine inconferenti i verbali attestanti le verifiche biennali sull'infrastruttura ferroviaria eseguite ai sensi dell'art. 12 L. n. 870/1986 e del d.m. 24 marzo 1987 n. 102 a fini di vigilanza sulla sicurezza di esercizio dei trasporti a impianti fissi, a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (verifiche sullo stato di consistenza delle gallerie, fabbricati, muri di sostegno, meccanismi fissi).

Devesi ad avviso del Collegio osservare, riguardo tali rilievi, in primo luogo che il comma 6 dell'art. 7 del Contratto di Programma stipulato tra Regione Umbria e U.T.P.L.M. s.p.a. (cfr. all. n. 3 alle deduzioni di Leonardo ARCALENI, in all. n. 6 all'atto di citazione, richiamato dalla stessa parte appellante), era così formulato: *"La Regione riconosce a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. i corrispettivi di cui al successivo comma 7 [€ 4.803.049,16 per Gestione Infrastrutture + € 134.278,79 per IRAP], a fronte dell'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e tenuto conto degli specifici obblighi di cui al presente articolo. La Regione, in particolare si impegna ad erogare il corrispettivo, a fronte delle garanzie del gestore di assicurare l'assegnazione della capacità di infrastruttura in termini prioritari e congrui allo svolgimento del programma di esercizio oggetto del Contratto di Servizio richiamato in premessa".* Quindi, dalla formulazione della disposizione contrattuale appena

richiamata, è dato desumere tre fondamentali conclusioni: l'erogazione del suindicato corrispettivo non prevedeva, quale presupposto, la produzione di documentazione attestante l'avvenuta effettuazione della manutenzione ordinaria (obbligo ricadente, fra i numerosi altri, sul Gestore secondo le previsioni dell'art. 6 del Contratto in questione); che da tale corrispettivo andassero esclusi gli oneri economici legati alla retribuzione del personale della Società partecipata, non risulta da alcuna disposizione contrattuale, bensì rappresenta -come da egli stesso dichiarato nell'atto d'appello- avviso, cioè opinione, dello stesso requirente; la mancata prestazione delle *"garanzie del gestore di assicurare l'assegnazione della capacità di infrastruttura in termini prioritari e congrui allo svolgimento del programma di esercizio oggetto del Contratto di Servizio richiamato in premessa"*, che per il richiamato comma 6 dell'art. 7 del Contratto rappresentava condizione per l'erogazione del suindicato corrispettivo, non è in alcun modo, non solo provata, ma neppure dedotta dalla P.R. appellante.

Del resto, si rivelano chiaramente irrilevanti a far propendere per l'illiceità dell'erogazione del corrispettivo de quo -tanto da farla assurgere a danno erariale- le ulteriori circostanze dedotte dall'appellante per avvalorare la propria prospettazione, ovvero: che non risulterebbero rispettati gli obblighi contrattualmente assunti da U.T.P.L.M. di tenere separate in bilancio le contabilità della prestazione dei servizi di trasporto (fintanto che esercitati)

da quelle relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e di elaborare e aggiornare il piano delle attività manutentive e di sviluppo da inviare alla Regione che avrebbe dovuto procedere alla sua approvazione; a che prima di sottoscrivere il contratto di servizio, non sarebbe stata elaborata dalla società partecipata una stima dei costi (anche di forza lavoro) necessari per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria, né predisposta una relazione sullo stato dell'infrastruttura ferroviaria e degli interventi di manutenzione necessari ovvero degli investimenti programmati per rendere la stessa più efficiente; che nulla sarebbe stato documentato circa il mantenimento dell'impegno, previsto dall'art. 15 del Contratto di Servizio, da parte di Umbria TPL e Mobilità a migliorare i livelli qualitativi delle prestazioni offerte e ad assicurare, tra gli altri, gli standard minimi di servizio individuati nel contratto stesso, risultando al contrario testimoniato da notizie di stampa, che il servizio svolto ha spesso subito interruzioni, rallentamenti, cancellazioni di convogli, eccetera; che dalla documentazione acquisita, non risulta onorato neppure l'art. 20 del Contratto, secondo cui le parti si impegnavano con cadenza trimestrale a verificare in contraddittorio il rispetto degli impegni e i risultati conseguiti.

Ora, in via preliminare occorre considerare che dalle numerose notizie di stampa raccolte nell'all. n. 24 all'atto di citazione è possibile desumere la sussistenza di criticità -genericamente

definite dalla P.R. appellante come "interruzioni, rallentamenti, cancellazioni di convogli"- in realtà ascrivibili ad agitazioni sindacali legate a ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale nonché a significative problematiche affliggenti le linee ferroviarie in gestione ad U.T.P.L.M., non per difetti di manutenzione ordinaria ma per la necessità di interventi di riammodernamento e di messa in sicurezza dell'infrastruttura trascendenti -appunto- la manutenzione ordinaria.

Inoltre, la gran parte dei rilievi svolti dall'appellante -e precedentemente descritti in sintesi- risultano, non certo idonei ad indicare la sussistenza di danno erariale, ma -almeno in linea teorica- a realizzare i presupposti per l'esercizio delle funzioni di controllo sulle società partecipate dagli enti pubblici, affidate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dagli artt. 5, commi 3° e 4°, e 20, comma 4°, del TUSP, di cui si è detto al punto **B.** che precede.

Oltre a ciò, risulta condivisibile quanto segnalato, in particolare, dalla difesa dell'appellato ARCALENI, laddove rappresenta che: a) la sentenza di primo grado, viste le risultanze documentali de quibus, è incensurabile laddove ha riconosciuto, per un verso, che la manutenzione ordinaria era stata effettuata -visto che *"negli anni in contestazione l'infrastruttura ferroviaria è sempre stata ritenuta sicura dagli organi competenti"* [i.e. l'USTIF, preposto all'effettuazione dei i controlli ministeriali di cui alla legge 11.7.1980, n. 753, mediante redazione di appositi verbali che

avveniva in presenza di funzionari regionali] e, implicitamente e per altro verso, ha escluso inadempimenti di manutenzione straordinaria; b) la nota della Regione Umbria del 4/11/2016 *"non <conferma> affatto l'assenza di controlli, ma dichiara che la corresponsione della rata mensile di corrispettivo avveniva dopo aver verificato che la gestione dell'infrastruttura era stata idonea al corretto svolgimento del servizio di trasporto"*; c) le condizioni per una sospensione unilaterale della prestazione (versamento del corrispettivo) previste dall'art. 22 del contratto-programma non si sono mai verificate e ogni iniziativa in tal senso sarebbe stata illegittima e del tutto inopportuna per le conseguenze (interruzione del servizio) che con ogni evidenza ne sarebbero derivate.

E. Quindi, per le osservazioni sopra esposte, il Collegio ritiene di dover respingere l'appello nel merito, con effetto assorbente rispetto a tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dagli appellati nelle rispettive memorie di costituzione, ivi compresa quella riferita all'art. 190 C.G.C., ovvero alla (asserita) inammissibilità dell'atto d'appello per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto fondanti il gravame; sul punto, valga brevemente osservare che - diversamente da quanto prospettato dalle difese di parte degli appellati- non si ravvisa nel ridetto atto d'appello, una mera riproposizione del libello accusatorio già disatteso con ampia motivazione dalla sentenza di primo grado, bensì l'indicazione di

specifiche questioni, articolate attraverso i tre motivi analizzati in precedenza, mediante i quali alle argomentazioni motivazionali svolte dalla sentenza impugnata sono state contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, ovvero ad ottenerne la rivisitazione attraverso riferimenti normativi, giurisprudenziali ed inerenti gli atti acquisiti nella fase istruttoria.

Va altresì precisato, riguardo le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dagli appellati ai fini del giudizio di primo grado e qui riproposte, che per esse dovrebbe comunque pervenirsi -in modo particolare, per quanto concerne la posizione dei funzionari regionali (Leonardo ARCALENI, Vania PATACCA, Ivano ANTONELLI, Riccardo FERRINI e Maurizio ANGELICI), per i quali si è statuito nel merito della fattispecie proposta- a dichiarazione d'inammissibilità, essendo state le eccezioni de quibus, non riversate in atto d'appello incidentale, ma soltanto richiamate in memoria di costituzione e difensiva (cfr. SS.UU. Civ., C. Cass., sent. n. 11799/2017). Tale statuizione d'inammissibilità, tuttavia, può considerarsi assorbita nel rigetto dell'appello del Procuratore Regionale per l'Umbria, su cui si è argomentato ai punti che precedono.

Per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.

Le spese legali sono liquidate come segue, in linea con quanto fatto con la pronuncia di primo grado che in proposito ha effettuato un calcolo analitico *"sulla base delle tariffe forensi,*

disciplinate dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm. (D.M. 8 marzo 2018, n. 37), considerando, con riferimento al valore della causa, la domanda proposta nei confronti dei singoli convenuti così come prospettata e ripartita dall'Ufficio requirente [...]", applicando altresì "gli aumenti ex art. 6 e le decurtazioni ex art. 4 del predetto testo normativo", nonché operando, con riferimento alle posizioni oggetto di declaratoria di carenza di giurisdizione, "una compensazione parziale (abbattimento del 50%) come consentito dall'art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile".

1.a- Per i componenti del primo C.d.A. di Umbria mobilità (MORICONI, SUNZINI, PETRONI, SBARZELLA e STELLA): € 5.000,00 ciascuno;

1.b- Per i componenti del secondo C.d.A. di Umbria mobilità (CAPORIZZI, DE PAOLIS, NICHINONNI, LONGHI, VIOLA, ADRIANI e MAZZONI): € 4.000,00 ciascuno;

2- Per gli Amministratori regionali (MARINI, CASCIARI, BRACCO, BARTOLINI, CHIANELLA, CECCHINI, PAPARELLI, RIOMMI, ROMETTI, ROSSI e VINTI): € 4.500,00 ciascuno;

3- Per gli Amministratori provinciali (ALLEGGRINI, ARMILLEI, BACCHETTA, BALDELLI, BASTIOLI, BECCHETTI, BRAVI, CAPITANI, CARLOIA, FUGNANESI, GRANOCCHIA, LEONELLI, MANINI, RASIMELLI, SECONDI e ZAMPA): € 1.500,00 ciascuno;

4- Per i funzionari regionali: ARCALENI € 7.500,00, ANGELICI € 3.500,00, ANTONELLI € 2.500,00, PATACCA € 1.500,00, FERRINI € 1.000,00.

Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello del Procuratore Regionale per l'Umbria proposto avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 87/2018, la quale viene, per l'effetto, integralmente confermata.

Le spese legali sono liquidate come segue: per i componenti del primo C.d.A. di Umbria mobilità (MORICONI, SUNZINI, PETRONI, SBARZELLA e STELLA): € 5.000,00 ciascuno; per i componenti del secondo C.d.A. di Umbria mobilità (CAPORIZZI, DE PAOLIS, NICHINONNI, LONGHI, VIOLA, ADRIANI e MAZZONI): € 4.000,00 ciascuno; per gli Amministratori regionali (MARINI, CASCIARI, BRACCO, BARTOLINI, CHIANELLA, CECCHINI, PAPARELLI, RIOMMI, ROMETTI, ROSSI e VINTI): € 4.500,00 ciascuno; per gli Amministratori provinciali (ALLEGGRINI, ARMILLEI, BACCHETTA, BALDELLI, BASTIOLI, BECCHETTI, BRAVI, CAPITANI, CARLOIA, FUGNANESI, GRANOCCHIA, LEONELLI, MANINI, RASIMELLI, SECONDI e ZAMPA): € 1.500,00 ciascuno; per i funzionari regionali: ARCALENI € 7.500,00, ANGELICI € 3.500,00, ANTONELLI € 2.500,00, PATACCA € 1.500,00, FERRINI € 1.000,00.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre

2019.

L'ESTENSORE

Rossella Cassaneti

IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello

Depositata il

4/5/2020

Il Dirigente

Dott. Sebastiano Rota